SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 novembre 2006 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 10/2006, n. 77/2006, n. 94/2006, n. 104/2006, n. 107/2006, n. 108/2006, n. 117/2006 e n. 126/2006.

Da 06A10191 a 06A10198

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. **282.**

Regolamento recante modifica all'articolo 10, commi 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il Comitato di verifica per le cause di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

Ravvisata la necessità, al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di elevare il contingente massimo del numero dei componenti del predetto Comitato e della segreteria di cui il Comitato medesimo si avvale;

Ravvisata inoltre l'esigenza di apportare modifiche alla definizione delle categorie di funzionari tra i quali vanno designati i componenti del Comitato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».

2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:

«*8.* Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».

Art. 2.

Norma finale

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 140

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 63) dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*. — 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato *A* ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato *B*, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato *A* annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».

— Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1928, n. 122, reca: «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1957, n. 200, supplemento ordinario n. 2, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione dell'equo indennizzo al personale militare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, supplemento ordinario, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533».

— La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1984, n. 124, reca: «Adeguamento delle pensioni

dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834».

— L'art. 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» e convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è stato abrogato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo stesso si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, concerne: «Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il comma 121 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è stato abrogato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dallo stesso si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2002, n. 5, concerne: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Comitato di verifica per le cause di servizio)*. — 1. Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. *Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.*

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di vice presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente, o dal vice presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. *Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.*

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'art. 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al comitato di verifica, speciali comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del presidente del comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'art. 4.».

06G0301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 novembre 2006.

Revoca della delega conferita dal Ministro della giustizia sen. dott. Clemente Mastella al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006, con il quale i Sottosegretari di Stato sono stati delegati alla trattazione degli affari ivi indicati ed alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Ritenuta l'opportunità di riservare al Ministro della giustizia le funzioni a suo tempo delegate riguardanti gli affari del Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione ed alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e gli affari del Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, con particolare riferimento agli affari internazionali di sua competenza comprendenti la partecipazione al Comitato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura e al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro della giustizia 31 maggio 2006, limitatamente alla delega di attribuzioni conferita al Sottosegretario di Stato dott.ssa Daniela Melchiorre, è revocato con effetto dalla data del 16 novembre 2006.

Roma, 15 novembre 2006

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006
Ministeri istituzionali-Giustizia, registro n. 12, foglio n. 151

06A10758

DECRETO 17 novembre 2006.

Modificazione del decreto 5 ottobre 2006, nella parte relativa al trasferimento del notaio Brugnoli Gloria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del notaio Brugnoli Gloria, pervenuta all'Ufficio III di questa Direzione generale in data 11 novembre 2006, diretta ad ottenere la revoca del decreto direttoriale 5 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2006, nella parte relativa al suo trasferimento alla sede di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

Considerato che la domanda è fondata su gravi e comprovati motivi sopravvenuti;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

È revocato il decreto direttoriale 5 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2006, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Brugnoli Gloria alla sede di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Roma, 17 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10599

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2006.

Individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 che detta norme riguardanti la «compartecipazione regionale all'IVA»;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite annualmente, per ciascuna regione: *a)* la quota di compartecipazione all'IVA; *b)* la quota di concorso alla solidarietà interregionale; *c)* la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; *d)* le somme da erogare a ciascuna regione;

Visto l'art. 1, comma 319, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A* del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 320;

Considerato che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri — sui quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute del 16 marzo 2006 e del 22 giugno 2006 — sono state determinate per gli anni 2002, 2003 e 2004 e per ciascuna regione, le quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 319 e 320, della legge n. 266 del 2005;

Visto l'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005, che ha previsto che le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che il piano graduale di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005 può fare riferimento alle risorse da trasferire per il finanziamento della spesa sanitaria corrente per gli anni 2002, 2003 e 2004 e non anche per l'anno 2005 relativamente al quale non si è ancora raggiunta l'intesa;

Tenuto conto delle somme ad oggi utilizzate per il recupero delle anticipazioni di tesoreria concesse alle regioni, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000 e successive modificazioni e delle somme già erogate per il finanziamento della spesa sanitaria corrente per i medesimi anni;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 ottobre 2006;

Ritenuta la necessità di adottare il decreto previsto dall'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme da corrispondere alle regioni a statuto ordinario di cui alle allegate tabelle per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto delle somme destinate al recupero delle anticipazioni di tesoreria ancora in essere e delle somme già erogate per il finanziamento della spesa sanitaria corrente relativa agli anni 2002-2004, sono erogate in due soluzioni di pari importo il 22 novembre 2006 e il 22 dicembre 2006, fermi restando eventuali successivi conguagli.

2. Le somme di cui al comma 1 non tengono conto di quelle dovute, a titolo di fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e di quelle connesse alle manovre fiscali adottate dalle regioni per gli anni 2002-2004.

3. In sede di erogazione delle somme di cui al comma 1 sono accantonate le somme la cui erogazione è subordinata agli esiti della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 e del 16 dicembre 2004, così come richiamati dall'art. 40 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 e successive integrazioni.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 169

Tabella I

Anni 2002-2004 SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

RISORSE RESIDUE DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 322, DELLA LEGGE n. 266 del 2005 (*)

Regioni a statuto ordinario	IRAP	Addizionale Irpef	Comp. Iva	Spettanze	Anticipazioni tesoreria statale ancora da estinguere	Recuperi per eccedenza gettito (senza considerare la manovra)	Importo residuo da erogare in due rate (1)
	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
PIEMONTE	2.952.405.884	1.351.072.653	429.397.260	4.732.875.796	3.852.149.244	123.147.440	757.579.113
LOMBARDIA	10.096.281.027	1.597.007.702	450.551.775	12.143.840.504	11.066.523.124	327.318.330	749.999.050
VENETO	3.884.207.614	805.404.228	334.356.658	5.023.968.500	4.296.020.272	316.245.349	411.702.879
LIGURIA	877.929.273	310.087.588	243.737.964	1.431.754.825	1.146.093.987	-	285.660.838
EMILIA ROMAGNA	3.618.667.840	764.680.677	344.647.316	4.727.995.832	4.163.017.000	-	564.978.832
TOSCANA	2.476.318.758	636.243.924	393.032.260	3.505.594.942	2.944.263.396	-	561.331.545
UMBRIA	411.646.337	159.830.275	125.787.677	697.264.289	507.805.892	18.515.503	170.942.894
MARCHE	941.973.053	354.580.970	168.181.419	1.464.735.442	971.006.525	272.008.594	221.720.324
LAZIO	5.385.207.684	772.218.040	601.543.429	6.758.969.153	4.839.605.934	958.195.192	961.168.028
ABRUZZO	660.823.432	199.305.812	239.253.452	1.099.382.696	633.484.376	15.034.851	450.863.470
MOLISE	35.531.898	57.760.112	146.540.228	239.832.237	91.627.000	2.040.735	146.164.503
CAMPANIA	1.585.626.616	488.116.369	1.336.594.253	3.410.337.238	2.060.902.500	102.188.667	1.247.246.071
PUGLIA	1.357.205.117	210.655.387	1.287.646.111	2.855.506.615	1.397.834.000	698.086.436	759.586.179
BASILICATA	55.240.143	71.510.417	177.425.226	304.175.785	74.288.000	8.916.126	220.971.659
CALABRIA	281.475.961	257.729.196	468.854.159	1.008.059.316	390.714.000	63.170.405	554.174.911
TOTALE RSO	34.620.540.637	8.036.203.349	6.747.549.187	49.404.293.173	38.435.335.249	2.904.867.628	8.064.090.296

(*) Tra le risorse non sono comprese le somme da erogare a titolo di Fondo di Garanzia

(1) L'importo comprende anche le somme la cui erogazione è subordinata alla verifica degli adempimenti

N.B. I crediti delle regioni sono suscettibili di aumento nella misura in cui il Dip. Politiche Fiscali procederà alla quantificazione delle manovre adottate dalle regioni

Tabella2

Anno 2004

RISORSE RESIDUE DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 322, DELLA LEGGE n. 266 del 2005 (*)

Regioni a statuto ordinario	IRAP	Addizionale Irpef	Comp. Iva	Spettanze	Anticipazioni tesoreria statale ancora da estinguere	Recuperi per eccedenza gettito (senza considerare la manovra)	Importo residuo da erogare in due rate (1)
	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
PIEMONTE	1.549.543.066	684.254.374	137.197.260	2.370.994.700	1.968.210.000	123.147.440	279.637.260
LOMBARDIA	5.730.520.531	1.196.393.121	95.476.775	7.022.390.428	6.524.032.000	322.669.653	175.688.775
VENETO	2.026.255.050	651.553.551	75.736.658	2.753.545.259	2.562.576.000	-	190.969.259
LIGURIA	338.047.420	172.206.279	80.987.964	591.241.664	488.305.000	-	102.936.664
EMILIA ROMAG	1.845.594.514	476.081.579	94.987.602	2.416.663.696	2.312.714.000	-	103.949.696
TOSCANA	1.167.366.724	352.134.438	124.469.260	1.643.970.422	1.505.542.000	-	138.428.422
UMBRIA	142.946.257	88.006.926	44.827.654	275.780.836	217.844.000	-	57.936.836
MARCHE	469.918.941	210.800.926	51.681.615	732.401.482	557.449.000	81.615.867	93.336.615
LAZIO	2.742.828.689	537.712.284	189.768.429	3.470.309.402	2.517.491.000	585.650.973	367.167.429
ABRUZZO	159.932.275	106.476.614	71.792.452	338.201.340	257.920.000	-	80.281.340
MOLISE	- 1.330.597	26.107.307	56.650.228	81.426.938	48.205.000	1.231.710	31.990.228
CAMPANIA	244.021.134	315.832.555	715.074.253	1.274.927.942	847.710.500	12.071.689	415.145.753
PUGLIA	223.572.717	176.613.401	790.846.111	1.191.032.229	570.914.000	301.850.118	318.268.111
BASILICATA	- 1.511.577	34.886.939	99.150.944	132.526.306	23.477.000	-	109.049.306
CALABRIA	135.148.124	136.737.871	183.484.159	455.370.154	232.494.000	34.005.995	188.870.159
TOTALE RSO	16.772.853.268	5.165.798.164	2.812.131.364	24.750.782.797	20.634.883.500	1.462.243.444	2.653.655.852

(*) Tra le risorse non sono comprese le somme da erogare a titolo di Fondo di Garanzia

(1) L'importo comprende anche le somme la cui erogazione è subordinata alla verifica degli adempimenti

N.B. I crediti delle regioni sono suscettibili di aumento nella misura in cui il Dip. Politiche Fiscali procederà alla quantificazione delle manovre adottate dalle regioni

Tabella 3

Anno 2003

RISORSE RESIDUE DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 322, DELLA LEGGE n. 266 del 2005 (*)

Regioni a statuto ordinario	IRAP	Addizionale Irpef	Comp. Iva	Spettanze	Anticipazioni tesoreria statale ancora da estinguere	Recuperi per eccedenza gettito (senza considerare la manovra)	Importo residuo da erogare in due rate (1)
	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
PIEMONTE	1.402.862.817	666.818.279	255.550.000	2.325.231.096	1.883.939.244	-	441.291.853
LOMBARDIA	4.365.760.496	400.614.581	324.125.000	5.090.500.076	4.542.491.124	4.648.677	543.360.275
VENETO	1.857.952.564	153.850.678	236.360.000	2.248.163.242	1.733.444.272	232.938.648	281.780.322
LIGURIA	539.881.853	137.881.309	143.240.000	821.003.161	657.788.987	-	163.214.174
EMILIA ROMAG	1.773.073.325	288.599.098	226.282.000	2.287.954.423	1.850.303.000	-	437.651.423
TOSCANA	1.308.952.034	284.109.486	242.793.000	1.835.854.520	1.438.721.396	-	397.133.124
UMBRIA	268.700.081	71.823.349	71.640.000	412.163.429	289.961.892	18.515.503	103.686.034
MARCHE	472.054.113	143.780.043	102.941.000	718.775.156	413.557.525	190.392.727	114.824.904
LAZIO	2.642.378.995	234.505.755	368.455.000	3.245.339.751	2.322.114.934	372.544.218	550.680.599
ABRUZZO	369.392.671	92.829.198	112.921.000	575.142.870	375.564.376	15.034.851	184.543.643
MOLISE	34.595.172	23.071.221	35.570.000	93.236.393	43.422.000	809.025	49.005.368
CAMPANIA	1.341.605.483	172.283.814	532.830.000	2.046.719.297	1.213.192.000	90.116.978	743.410.318
PUGLIA	1.133.632.400	34.041.986	425.550.000	1.593.224.386	826.920.000	396.236.318	370.068.068
BASILICATA	56.751.720	36.623.478	62.573.000	155.948.198	50.811.000	8.916.126	96.221.071
CALABRIA	146.327.837	120.991.325	242.300.000	509.619.163	158.220.000	29.164.410	322.234.752
TOTALE RSO	17.713.921.560	2.861.823.600	3.383.130.000	23.958.875.160	17.800.451.749	1.359.317.483	4.799.105.929

(*) Tra le risorse non sono comprese le somme da erogare a titolo di Fondo di Garanzia

(1) L'importo comprende anche le somme la cui erogazione è subordinata alla verifica degli adempimenti

N.B. I crediti delle regioni sono suscettibili di aumento nella misura in cui il Dip. Politiche Fiscali procederà alla quantificazione delle manovre adottate dalle regioni

Tabella 4

Anno 2002

RISORSE RESIDUE DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 322, DELLA LEGGE n. 266 del 2005 (*)

Regioni a statuto ordinario	IRAP	Addizionale Irpef	Comp. Iva	Spettanze	Anticipazioni tesoreria statale ancora da estinguere	Recuperi per eccedenza gettito (senza considerare la manovra)	Importo residuo da erogare in due rate (1)
	1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
PIEMONTE	-	-	36.650.000	36.650.000	-	-	36.650.000
LOMBARDIA	-	-	30.950.000	30.950.000	-	-	30.950.000
VENETO	-	-	22.260.000	22.260.000	-	83.306.701	- 61.046.701
LIGURIA	-	-	19.510.000	19.510.000	-	-	19.510.000
EMILIA ROMAG	-	-	23.377.714	23.377.714	-	-	23.377.714
TOSCANA	-	-	25.770.000	25.770.000	-	-	25.770.000
UMBRIA	-	-	9.320.023	9.320.023	-	-	9.320.023
MARCHE	-	-	13.558.804	13.558.804	-	-	13.558.804
LAZIO	-	-	43.320.000	43.320.000	-	-	43.320.000
ABRUZZO	131.498.486	-	54.540.000	186.038.486	-	-	186.038.486
MOLISE	2.267.322	8.581.584	54.320.000	65.168.907	-	-	65.168.907
CAMPANIA	-	-	88.690.000	88.690.000	-	-	88.690.000
PUGLIA	-	-	71.250.000	71.250.000	-	-	71.250.000
BASILICATA	-	-	15.701.282	15.701.282	-	-	15.701.282
CALABRIA	-	-	43.070.000	43.070.000	-	-	43.070.000
TOTALE RSO	133.765.809	8.581.584	552.287.823	694.635.216	-	83.306.701	611.328.515

(*) Tra le risorse non sono comprese le somme da erogare a titolo di Fondo di Garanzia

(1) L'importo comprende anche le somme la cui erogazione è subordinata alla verifica degli adempimenti

N.B. I crediti delle regioni sono suscettibili di aumento nella misura in cui il Dip. Politiche Fiscali procederà alla quantificazione delle manovre adottate dalle regioni

06A10600

DECRETO 9 novembre 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011, e 1° novembre 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2006 e scadenza 1° maggio 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.500.000.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 16.500.000.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 15.497.500.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2006 e scadenza 1° maggio 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° novembre 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° maggio 2007 è accertato nella misura del:

1,90% per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 6

1,90% per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 5

1,92% per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 3

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 905.552.000,00 così ripartiti:

euro 294.500.000,00 per i CCT 1° maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009

euro 313.500.000,00 per i CCT 1° novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366

euro 297.552.000,00 per i CCT 1° novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore: CANNATA

06A10668

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pilan», registrato al n. 11726.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2003, dall'impresa Pilarquim Europe Ltd. con sede legale in Carmelilte, 50 Victoria Embankment, Blackfriars, London EC4Y 0DX - Inghilterra diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominatio: «Pilaud» ora ridenominato PILAN;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Buprofezin;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 21 settembre 2006, dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Pilarquim (Shanghai) Co. Ltd. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Pilarquim Europe Ltd. con sede legale in Carmelite, 50 Victoria Embankment, Blackfriars, London EC4Y 0DX - Inghilterra è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato PILAN con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichete allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15;

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Pilarquim (Shanghai) Co. Ltd. 1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China;

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11726.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PILAN

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n°
COMPOSIZIONE
- BUPROFEZIN puro g. 25
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

Pilarquim Europe Ltd.
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, London EC4Y 0DX - Inghilterra
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15 Kg
Officina di produzione: Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.-1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China

INFORMAZIONI MEDICHE : **Sintomi:** (rilevanti in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione. **Terapia** : non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto. **Controindicazioni** : --

MODALITA' D'IMPIEGO E CARATTERISTICHE
Il PILAN è un insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore in formulazione di sospensione concentrata, che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di alcuni insetti negli stadi pre-immaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre azione sterilizzante sulle femmine, interferendo sull'ovogenesi e sull'embriogenesi.
Viene impiegato sulle seguenti colture (dosaggi riferiti a q.le acqua):
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino):
contro Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi 100-150 g/hl
contro mosca bianca e altri Aleurodidi 100 g/hl
Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo : contro Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi 100-150 g/hl
Per il controllo delle Cocciniglie la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglie scudettate. In caso di schiusure molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 100 g/hl. Contro le specie di cocciniglie che presentano più generazioni all'anno, ad esempio : cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San José, Aonidiella aurantii è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causandone il deprezzamento.
Melo, Vite : contro Cicaline 100 g/hl
COLTURE ORTIVE : Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
Contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) 100 g/hl
Il prodotto non è un adulticida pertanto, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulticida.
Riso, Frumento :
Contro: Cicaline 100 g/hl
Cotone : Contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci) 100 g/hl
Floreali, ornamentali, Forestali e Vivai
Contro Cocciniglie.
-forme svernanti alla ripresa vegetativa 200 g/hl
-neanidi in migrazione 100-150 g/hl
COMPATIBILITÀ : il prodotto è incompatibile con i formulati a reazione alcalina.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con tutte le colture erbacee.
Intervallo di sicurezza: Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco 7 gg. Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melone, Cetriolo, Zucchino 3 gg. Pomodoro 2 gg. Vite 15 gg. Actinidia 30 gg. Olivo 28 gg. Riso 21 gg. Cotone 24 gg. Lattuga, Frumento 14 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PILAN

Insetticida regolatore di crescita chitino-inibitore
Tipo di formulazione : polvere bagnabile

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- BUPROFEZIN puro g. 25
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

Pilarquim Europe Ltd.
Carmelite, 50, Victoria Embankment, Blackfriars, London EC4Y 0DX - Inghilterra

Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: gr 100 Partita n°
Officina di produzione: Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd.-1500 Hang-Tang Road, Jin-Hui Town, Feng Xian District, Shanghai, China

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10497

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Granex», registrato al n. 11894.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2003 dall'impresa Kwizda Italia S.r.l. con sede legale in via S. Serlio, 16 Bologna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Granex»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: piretro - piperonil butossido;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 15 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: F. Joh. Kwizda GmbH, Laaer Bundestrasse A-2100 Loebendorf bei Komeuburg (Austria);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Kwizda Italia S.r.l. con sede legale in via S. Serlio, 16 Bologna è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato GRANEX con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: F. Joh. Kwizda GmbH, Laaer Bundestrasse A-2100 Loebendorf bei Komeuburg (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11894.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Granex

Insetticida per la protezione dei cereali immagazzinati
Formulazione insetticida a base di piretro naturale

Polvere secca

Partita n° :

Composizione :
Piretro naturale............................ 0.3%
Piperonil butossido 1.0%
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio :
Nocivo per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico :
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC : tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Granex contiene del piretro naturale che agisce prontamente contro gli insetti appena ne vengono in contatto. Il suo ampio spettro d'azione garantisce una buona efficacia contro gli insetti più diffusi che infestano i cereali. Il prodotto non conferisce né odori, né sapori sgradevoli ai cereali trattati.
- Attenzione : durante l'impiego utilizzare facciale filtrante P2

Dosi e Modalità d'impiego :
100 grammi per 100 kg di cereali
Nel riempimento dei silos o nel travaso da un silos all'altro, distribuire uniformemente 100 grammi di prodotto per 100 kg di cereali sulle coclee o nastri trasportatori.
Per immagazzinamento in camere o celle, distribuire uniformemente la polvere sulle masse della derrata all'atto dell'immagazzinamento e disperderla con pale o rastrelli.
Per evitare la reinfestazione dall'esterno si raccomanda di creare delle barriere intorno al deposito; queste dovrebbero avere una larghezza di ca. 4-5 cm ed un'altezza di circa 2cm.
Si raccomanda una buona disinfestazione dei silos e degli ambienti prima dell'immissione della derrata.

Intervallo di sicurezza : due giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KWIZDA Italia srl
Via Sebastiano Serlio,16
40128 Bologna (BO)

Officina di Produzione :
F. Joh. Kwizda GmbH, Laaer Bundestrasse
A-2100 Loebendorf bei Korneuburg (Austria)

Reg.n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : kg 1, 5, 10, 20, 50

06A10494

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bietomix 70 SC», registrato al n. 12140.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 17 marzo 2004 dall'impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Città d'Europa, 681 Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Bietomix 70 SC»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Metamitron;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 7 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano (Modena);

Brabant Chemie B.V. Oosterhout (Olanda);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Agrimix S.r.l., con sede legale in viale Città d'Europa, 681 Roma, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominatio BIETOMIX 70 SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,5-1-3-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Scam S.p.a. S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzata con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Brabant Chemie B.V. Oosterhout (Olanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12140.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIETOMIX 70 SC

Diserbante selettivo della barbabietola da zucchero
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

Composizione :
-Metamitron puro g. 70
-Coadiuvanti q.b. a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX s.r.l. – viale Città d'Europa 681 - Roma
Stabilimento di Produzione : Scam SpA, S.Maria di Mugnano (MO) / BRABANT CHEMIE B.V., Oosterhout (Olanda)
Contenuto: litri 0,5-1-3-5-10-15-20 Partita n : …
Registrazione Ministero della Salute n …… del …..

INFORMAZIONI MEDICHE : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il BIETOMIX 70 SC è un prodotto erbicida in formulazione di sospensione concentrata che agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti.
E' indicato per combattere le seguenti infestanti : Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Avena spp. (Avena), Amaranthus spp. (Amaranto), Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), Anagallis spp. (Anagallide) , Stachys annua (Erba stregona) , Diplotaxis spp. (Ruchetta), Myagrum spp. (Miagro), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Chenopodium album (Farinaccio selvatico), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Fumaria officinalis (Fuamria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria spp (Matricaria), Papaver rhoeas (Papavero comune), Poa annua (Fienarola), Polygonum aviculare (Correggiola), Phalaris spp. (Falaride), Polygonum persicaria (Persicaria), Solanum nigrum (Erba morella), Stellaria media (Centocchio), Veronica spp. Veronica), Polygonum convolvolus (Convolvolo), ecc.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
- INTERVENTO IN PRE – SEMINA O PRE-EMERGENZA
lt 4,5 - 5 per ettaro in 300-400 lt di acqua intervenendo dopo la preparazione del letto di semina o in pre-emergenza
- INTERVENTO IN POST-EMERGENZA
lt 0,5 – 2 per ettaro di prodotto in 150 – 400 litri di acqua, con un volume d'acqua minore per i trattamenti in abbinamento con altri principi attivi, quali Desmedifam, Etofumesate, Lenacil e Fenmedifam per ampliare lo spettro d'azione, alle seguenti dosi :
-unico trattamento : lt 2/ha in associazione con i p.a. prima citati trattando allo stadio di 2-4 foglie vere della coltura.
-trattamenti frazionati : lt 1-2/ha in associazione con i p.a. prima citati trattando allo stadio di 2 foglie vere della coltura ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni
-trattamenti frazionati a dosi ridotte : 0,5-0,6 lt/ha, in associazione con i p.a. prima citati trattando alla nascita delle infestanti e ipotizzando 2-3 trattamenti.
NB : si raccomanda di effettuare il trattamento con assenza di vento e con terreno ben lavorato e quindi sminuzzato.
Le dosi sono in funzione del tipo di terreno (dosi maggiori in terreni tendenti al "pesante"),dall'intensità dell'infestazione in essere.

COMPATIBILITA': si può miscelare con prodotti diserbanti di impiego sulla barbabietola da zucchero

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura,ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore
- Impedire l'accesso degli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A10496

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dedalus SE», registrato al n. 12330.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 11 agosto 2004 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. - P.O.B. 60 - Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in via Falcone, 13 Bergamo diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: ORIUS ora ridenominato «Dedalus SE»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: tebuconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 13 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer Sheva - Israele;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd. - P.O.B. 60 - Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in via Falcone, 13 Bergamo è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato DEDALUS SE con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer Sheva - Israele.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12330.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA /FOGLIO ILLUSTRATIVO

DEDALUS SE

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE
100 g di DEDALUS SE contengono:

TEBUCONAZOLO puro		g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti	q.b. a	g 100

Registrazione Ministero della Salute
n. del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - P.O.B. 60 - Beer Sheva - Israele
Rappresentata da: **MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl** - Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero)
- Contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 L d'acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo):
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
  1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
  1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 L d'acqua)

Susino cino-giapponese
- contro Monilia *spp.* e *Botrytis cinerea*: 1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,29 – 0,43% (290-430 ml in 100 L d'acqua)

Vite:
- contro oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di 0,23% (230 ml in 100 litri d'acqua) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Cereali (frumento e orzo): intervenire alla dose di 5 L/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le malattie del piede (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*) in fase di accestimento-levata
- conto oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
- contro septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max p.f. (ml/hl)	Dose max p.f. (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400 - 1800
Pero	Ticchiolatura Maculatura bruna	290 430	4640 6880	4	1400 – 1600
Albicocco	Monilia, oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200 – 1500
Ciliegio	Monilia, muffa grigia	430	6450	2	1200 – 1500
Pesco e nettarino	Monilia, oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000 – 1500
Susino europeo	Monilia, muffa grigia, Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
Susino cino-giapponese	Monilia, muffa grigia, Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000 – 1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, Fusarium		5000	1	

Compatibilità: DEDALUS SE può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento e orzo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per gli organismi acquatici

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

TAGLIE: ml 10-50-100-200-250-500; L 1-5-10 — Partita n. ....
Stabilimenti di produzione: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva - Israele

ed. Lug-06

DEDALUS SE

(SUSPOEMULSIONE)

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO E SUSINO CINO-GIAPPONESE), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

COMPOSIZIONE

100 g di DEDALUS SE contengono:

TEBUCONAZOLO puro		g 4,4 (43,1 g/L)
coformulanti	q.b. a	g 100

Registrazione Ministero della Salute
n. del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - P.O.B. 60 - Beer Sheva - Israele

Rappresentata da: **MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl** - Via Falcone 13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TAGLIE: ml 10-50-100

Partita n. ....

ed. Lug-06

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

06A10495

DECRETO 10 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Tribel 100 EC», registrato al n. 10353.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dell'8 marzo 2000, con il quale è stato registrato al n. 10353 il prodotto fitosanitario denominato Tribel 100 EC, modificato da ultimo con decreto del 30 giugno 2005, a nome dell'Impresa Chimac-Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougrèe (Belgio) preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 9 marzo 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'inserimento in etichetta della frase relativa alla «Fitotossicità»;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 7 settembre 2006, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 31 agosto 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzato l'inserimento in etichetta della frase relativa alla «Fitotossicità» del prodotto fitosanitario denominato Tribel 100 EC, registrato al n. 10353 con decreto dell'8 marzo 2000, modificato da ultimo con decreto del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Chimac-Agriphar S.A, con sede legale in Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougrèe (Belgio).

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chimac-Agriphar S.A. Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougrèe (Belgio).

Il prodotto è confezionato nelle seguenti taglie: litri 1-5-10-20.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TRIBEL 100 EC

(Concentrato emulsionabile)

ERBICIDA SISTEMICO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE, ARBUSTIVE, CESPUGLIOSE E LEGNOSE

TRIBEL 100 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

TRICLOPIR puro	g 10,55 (= 100 g/l)
(sotto forma di estere butossiglicolico)	
Coformulanti q.b. a	g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature i - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

Titolare della registrazione:

CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée BELGIO - Tel 04/385 97 11

Stabilimento di produzione:

CHIMAC-AGRIPHAR s.a.

Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n°10383 del 08/3/2000

Contenuto netto:

litri 1 - 5 - 10 - 20 **Partita n°** ____________

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.

Controindicazioni: non provocare il vomito.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRIBEL 100 EC è un erbicida che agisce per via sistemica, particolarmente attivo contro diverse malerbe delle risaie nonché sulle infestanti arbustive, cespugliose e legnose in genere di aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali e terreni agricoli in assenza di coltura.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Riso: impiegare alla dose di 5 - 7 l/ha da distribuire con 400-600 litri d'acqua per l'eliminazione delle seguenti infestanti: Scirpus maritimus e mucronatus (cipollino e quadrettone), Heteranthera reniformis e limosa, Cyperus difformis (Zigolo delle risaie) e Cyperus serotinus (Zigolo tardivo). Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento fino allo stadio di botticella.

E' consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe. Il trattamento deve essere eseguito in asciutta della coltura in modo da scoprire le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nelle camere dopo 24-72 ore dal trattamento.

Aree forestali: data la sua selettività verso le piante dei generi Picea, Pinus e Abies, TRIBEL 100 EC può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette. Impiegare TRIBEL 10 EC alla dose di 12 - 22 l/ha da distribuire con almeno 1000 litri di acqua. E' consigliabile l'impiego di un bagnante.

Decespugliamento - Diserbo aree incolte: impiegare TRIBEL 100 EC alle dosi di 1,2 - 1,3 l/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino allo sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita (aprile), ripetendo se necessario un secondo intervento durante la ripresa vegetativa in autunno. Il prodotto controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betula pubescens, Betula verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virginiana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styraciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus Padus, Pseudotsuga menziessii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellos, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fruticosa, Rubus idaeus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, Orbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata.

TRIBEL 100 EC può essere utilizzato **anche per impieghi su ceppaia recisa**. Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia per mezzo di spennellature.

Per il diserbo aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali: impiegare TRIBEL 100 EC alla dose di 12 - 22 l/ha distribuito con 1000-4300 litri di acqua.

AVVERTENZA

<u>Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con TRIBEL 100 EC prima che siano trascorsi 6 mesi dal trattamento.</u>

<u>Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili.</u>

COMPATIBILITA'

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': questo prodotto contiene un estere che in caso di caldo o vento si può propagare per deriva causando danni alle piante vicine (colture agricole, colture ortive, giardini, piante ornamentali), pertanto **evitare di trattare in condizioni di temperatura inferiore ai 25 °C. Non effettuare trattamenti in caso di vento per evitare fenomeni di deriva.**

<u>Valutare con attenzione il rischio di potenziali danni prima di effettuare il trattamento</u>

AVVERTENZE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO

06A10504

DECRETO 10 novembre 2006.

Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Tribel 480 EC», registrato al n. 9351.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 15 settembre 1997, con il quale è stato registrato al n. 9351 il prodotto fitosanitario denominato Tribel 480 EC, modificato da ultimo con decreto del 30 giugno 2005 a nome dell'impresa Chimac-Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougrèe (Belgio) preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 9 marzo 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'inserimento in etichetta della frase relativa alla «Fitotossicità»;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 7 settembre 2006, con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 31 agosto 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzato l'inserimento in etichetta della frase relativa alla «Fitotossicità» del prodotto fitosanitario denominato Tribel 480 EC, registrato al n. 9351 con decreto del 15 settembre 1997, modificato da ultimo con decreto 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Chimac-Agriphar S.A, con sede legale in Rue de Renory, 26 - B-4102 Ougrèe (Belgio).

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chimac-Agriphar S.A Rue de Renory, 26 - B4102 Ougrèe (Belgio).

Il prodotto è confezionato nelle seguenti taglie:

millilitri 100 - 200 - 250 - 500;

litri 1 - 5 - 10- 20 - 25.

Le scorte giacenti potranno essere utilizzate per un periodo non superiore ai dodici mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

TRIBEL 480 EC

(Concentrato emulsionabile)

ERBICIDA CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE PER L'ELIMINAZIONE DI INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE, ARBUSTI ED ESSENZE LEGNOSE

TRIBEL 480 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

TRICLOPIR puro (sotto forma di estere butossietilico)	g 44,95 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – Irritante per la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti –In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO
Tel 0032-4-3859711

Stabilimento di produzione:
CHIMAC-AGRIPHAR s.a.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9351 del 15.09.97

Contenuto netto:
millilitri 100, 200, 250, 500
litri 1, 5, 10, 20, 25

Partita n° ____________

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRIBEL 480 EC è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo di infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose.

ETICHETTA/ FOGLIO ILLUSTRATIVO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Riso: impiegare alla dose di 1-1,5 l/ha da distribuire con 400-600 litri d'acqua per il controllo delle seguenti infestanti: Scirpus maritimus e mucronatus (cipollino e quadrettone), Heteranthera reniformis e limosa, Cyperus difformis (Zigolo delle risaie) e Cyperus serotinus (Zigolo tardivo). Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento fino allo stadio di botticella.
È consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe. Il trattamento deve essere eseguito in asciutta della coltura in modo da scoprire le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nelle camere dopo 24-72 ore dal trattamento.
Aree forestali: data la sua selettività verso le piante del genere Picea, Pinus e Abies, TRIBEL 480 EC può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette. Impiegare TRIBEL 480 EC alla dose di 2,5-4,5 l/ha da distribuire con almeno 1000 litri di acqua.
E' consigliabile l'impiego di un bagnante.
Decespugliamento: impiegare TRIBEL 480 EC alle dosi di 250-270 ml/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino allo sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita (aprile), ripetendo se necessario un secondo intervento durante la ripresa vegetativa in autunno. Il prodotto controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betula pubescens, Betula verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virginiana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styraciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus Padus, Pseudotsuga menziesii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellos, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fruticosa, Rubus idaeus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, Sorbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata.
TRIBEL 480 EC può essere utilizzato anche per impieghi su ceppaia recisa. Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia a mezzo di spennellature.
Diserbo aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali, terreni agricoli in assenza di colture: impiegare TRIBEL 480 EC alla dose di 2,5-4,5 l/ha distribuito con 1000-4000 litri di acqua.

AVVERTENZA

Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con TRIBEL 480 EC prima che siano trascorsi 6 mesi dal trattamento. Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Questo prodotto contiene un estere che in caso di caldo o vento si può propagare per deriva causando danni alle piante vicine (colture agricole, colture ortive, giardini, piante ornamentali), pertanto **evitare di trattare con temperature inferiori ai 25 °C. Non effettuare trattamenti in caso di vento per evitare fenomeni di deriva.**
Valutare con attenzione il rischio di potenziali danni prima di effettuare il trattamento

AVVERTENZE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO

ALLEGATO

TRIBEL 480 EC

(Concentrato emulsionabile)

ERBICIDA CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE PER L'ELIMINAZIONE DI INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE, ARBUSTI ED ESSENZE LEGNOSE

TRIBEL 480 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
TRICLOPIR puro g 44,95 (= 480 g/l)
(sotto forma di estere butossigliccolico)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **NOCIVO**

FRASI DI RISCHIO

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – Irritante per la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

Titolare della registrazione:
CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO
Tel 0032-4-3859711

Stabilimento di produzione
CHIMAC-AGRIPHAR s.a.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9351 del 15.09.97

Contenuto netto:
millilitri 100, 200, 250, 500 **Partita n°** ____________
litri 1, 5, 10, 20, 25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TRIBEL 480 EC è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e radicale per il controllo di infestanti erbacee a foglia larga, arbusti ed essenze legnose.

ETICHETTA/ FOGLIO ILLUSTRATIVO

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Riso: impiegare alla dose di 1-1,5 l/ha da distribuire con 400-600 litri d'acqua per il controllo delle seguenti infestanti: Scirpus maritimus e mucronatus (cipollino e quadrettone), Heteranthera reniformis e limosa, Cyperus difformis (Zigolo delle risaie) e Cyperus serotinus (Zigolo tardivo). Il trattamento può essere effettuato dall'inizio della fase di accestimento fino allo stadio di botticella.
È consigliabile trattare precocemente (accestimento) al fine di eliminare fin dall'inizio la concorrenza delle malerbe. Il trattamento deve essere eseguito in asciutta della coltura in modo da scoprire le infestanti da controllare. L'acqua potrà essere nuovamente immessa nelle camere dopo 24-72 ore dal trattamento.
Aree forestali: data la sua selettività verso le piante del genere Picea, Pinus e Abies, TRIBEL 480 EC può essere impiegato per eliminare la vegetazione spontanea indesiderata prima dell'impianto delle essenze forestali suddette. Impiegare TRIBEL 480 EC alla dose di 2,5-4,5 l/ha da distribuire con almeno 1000 litri di acqua.
E' consigliabile l'impiego di un bagnante.
Decespugliamento: impiegare TRIBEL 480 EC alle dosi di 250-270 ml/hl di acqua avendo cura di bagnare uniformemente tutta la pianta fino allo sgocciolamento. Nel caso di essenze resistenti si consiglia di irrorare anche il terreno alla base del ceppo. I migliori risultati si ottengono generalmente in primavera su vegetazione in attiva crescita (aprile), ripetendo se necessario un secondo intervento durante la ripresa vegetativa in autunno. Il prodotto controlla numerose specie quali: Acer circinatum, Acer macrophyllum, Adenostoma fasciculatum, Alnus spp., Betula pubescens, Betula verrucosa, Carya spp., Cercis canadensis, Cornus florida, Crataegus spp., Diospyros virginiana, Fraxinus spp., Holodiscus discolor, Liquidambar styraciflora, Lonicera spp., Lyriodendron tulipifera, Morus spp., Nyssa sylvatica, Populus spp., Prunus spp., Prunus Padus, Pseudotsuga menziesii, Quercus spp., Quercus coccinea, Quercus maxima, Quercus nigra, Quercus phellos, Quercus prinus, Quercus rubra, Quercus stellata, Rhamnus catharticus, Rhamnus purshiana, Robinia pseudoacacia, Rosa spp., Rubus fruticosa, Rubus idaeus, Rubus spectabilis, Salix spp., Sambucus spp., Sassafras albidum, Orbus aucuparia, Tsuga heterophylla, Ulmus alata.
TRIBEL 480 EC può essere utilizzato anche per impieghi su ceppaia recisa. Applicare il prodotto non diluito o diluito in acqua (1:1 fino 1:10) in autunno sulla superficie appena tagliata della ceppaia a mezzo di spennellature.
Diserbo aree civili, industriali, sedi ferroviarie, argini di canali, terreni agricoli in assenza di colture: impiegare TRIBEL 480 EC alla dose di 2,5-4,5 l/ha distribuito con 1000-4000 litri di acqua.

AVVERTENZA

Non impiantare semenzai di conifere su terreni trattati con TRIBEL 480 EC prima che siano trascorsi 5 mesi dal trattamento. Nell'applicare il prodotto evitare che la nube irrorante venga a contatto con colture sensibili.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Questo prodotto contiene un estere che in caso di caldo o vento si può propagare per deriva causando danni alle piante vicine (colture agricole, colture orticole, giardini, piante ornamentali), pertanto **evitare di trattare con temperature inferiori ai 25 °C. Non effettuare trattamenti in caso di vento per evitare fenomeni di deriva.**
Valutare con attenzione il rischio di potenziali danni prima di effettuare il trattamento

AVVERTENZE - Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO PER LA CONFEZIONE DA 100 ml

TRIBEL 480 EC

(Concentrato emulsionabile)

ERBICIDA CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE PER L'ELIMINAZIONE DI INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE ARBUSTI ED ESSENZE LEGNOSE

TRIBEL 480 EC

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

TRICLOPIR puro	g 44,95 (= 480 g/l)
(sotto forma di estere butossiglicolico)	
Coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – Irritante per la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti –In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

Titolare della registrazione: CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO - Tel 0032-4-3859711

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9351 del 15.09.97

Contenuto netto: ml 100 **Partita n°** ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO PER LA CONFEZIONE DA 100 ml

TRIBEL 480 EC
(Concentrato emulsionabile)
ERBICIDA CHE AGISCE PER ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE PER L'ELIMINAZIONE DI INFESTANTI ERBACEE NON GRAMINACEE, ARBUSTI ED ESSENZE LEGNOSE

TRIBEL 480 EC

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
TRICLOPIR puro g 44,95 (= 480 g/l)
(sotto forma di estere butossietilico)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE **NOCIVO**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – Irritante per la pelle - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti –In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade]

Titolare della registrazione: CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26 B-4102 Ougrée - BELGIO - Tel 0032-4-3859711

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9351 del 15.09.97

Contenuto netto: ml 100 **Partita n°** ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10505

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pen Top», registrato al n. 13325.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pen Top» uguale al prodotto di riferimento denominato «P 1020 L» registrato al n. 12257 con decreto direttoriale in data 28 giugno 2004 dell'impresa Guaber S.p.A. Funo (Bologna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «P 1020 L» dell'impresa Guaber S.p.A. non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Pen Top» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Penconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 giugno 2009 l'impresa Chemia S.p.A., con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255 km 46 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI denominato «Pen Top» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13325.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato , reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).
VITE
Oidio (Uncinula necator)
- Trattamenti preventivi: : ml 25 - 30 hl in pre post-fioritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-fioritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un' attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopezia spp.
MELO
Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.
-Trattamenti curativi : ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi) : ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
Oidio (Podosphaera leucotricha)
-Trattamenti preventivi : in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione :(Monilia fructigena, Penicillium spp.) fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hl.
PERO
Ticchiolatura (Venturia pirina):
- Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all sviluppo della malattia.
- Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

PEN TOP

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI
Tipo di Formulazione : emulsione concentrata

Partita n°

Composizione:
-Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/lt)
-coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione:
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Contenuto Netto :
ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500
Litri 1-5-10-20-25

Etichetta / Foglietto illustrativo

- Trattamenti bloccanti:(in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.
PESCO
Oidio
-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.
Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hl.
TABACCO
Oidio : ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO - PEPERONE - POMODORO - PISELLO
Oidio : In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
Oidio e ruggini : ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)
attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall' uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PEN TOP

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI
Tipo di Formulazione : emulsione concentrata

Partita n°

Composizione:
-Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/lt)
-coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione:
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Contenuto Netto : ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10574

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Soleil 200 EC», registrato al n. 13400.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 94/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2006 dall'impresa Diachem S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Soleil 200 EC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Trilogy 200 EC» registrato al n. 11395 con D.D. in data 17 luglio 2002 dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Trilogy 200 EC» dell'impresa Europhyto S.r.l. con sede in Bergamo;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Soleil 200 EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triadimenol;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Diachem S.p.A. con sede in via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato «Soleil 200 EC» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-250-500 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Diachem S.p.A. UP-Sifa - Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002;

IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13400.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

SOLEIL 200 EC

Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio. Emulsione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 18,65 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene N-metil-pirrolidone)

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.- Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 – Fornovo S.Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 100 - 250 - 500 – litri 1 - 3 - 5

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità acuta solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione, la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Soleil 200 EC è un fungicida organico dotato di eccellente attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di oidio e ruggini. Risulta velocemente assorbito e traslocato principalmente per via acropeta.
Soleil 200 EC agisce anche sottoforma di vapore.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti con pompe a volume normale. Si raccomanda di utilizzare un quantitativo d'acqua sufficiente ad assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione. Applicare il dosaggio più elevato in presenza
di varietà particolarmente sensibili alla malattia, in zone soggette ad attacchi di oidio e con intervalli superiori a 10 giorni.
MELO: contro l'oidio alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua
VITE: contro l'oidio
- Uva da vino: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 12-14 giorni
- Uva da tavola: alla dose di 15-20 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 10-12 giorni

In caso di forte pressione della malattia o di interventi di tipo curativo usare la dose maggiore, eseguendo 2-3 trattamenti a distanza di 7-10 giorni.
COLTURE ORTICOLE (pomodoro, peperone, cetriolo, melone, zucchino): contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua intervenendo ogni 7-10 giorni.
CEREALI(frumento, orzo, avena, segale, triticale): contro ruggini e mal bianco alla dose di 0,5-0,6 litri per ettaro in 600-800 litri d'acqua, intervenendo preventivamente dalla fase di spigatura alla fase di fioritura o all'apparire dei primi sintomi della malattia.
ORNAMENTALI : contro l'oidio alla dose di 15-25 ml per 100 litri d'acqua.

COMPATIBILITA': il prodotto risulta compatibile con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Melo, Vite 14 giorni; Pomodoro, Peperone, Cetriolo, Melone 14 giorni; Zucchino 7 giorni; Cereali (frumento, orzo, avena, segale, triticale) 30 giorni.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,
alle persone ed agli animali.
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

Etichetta in formato ridotto

SOLEIL 200 EC

Fungicida organico per la difesa da ruggini e oidio. Emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Triadimenol puro g 18,65 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
(contiene N-metil-pirrolidone)

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande.
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.- Via Tonale 15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG)
OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
IRCA Service S.P.A. - S.S. Cremasca 591, n. 10 – Fornovo S.Giovanni (Bg)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 10 – 20 - 50 - 100

PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A10575

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ghigon», registrato al n. 13421.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2006 dall'impresa Cifo S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Ghigon uguale al prodotto di riferimento denominato Oleoter Estate registrato al n. 3082 con decreto direttoriale in data 4 maggio 1979 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Oleoter Estate dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Ghigon è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Olio Minerale Raffinato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Cifo S.p.A. con sede in via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (Bologna) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato GHIGON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 25 gennaio 1977-20 marzo 2000;

Lifa S.r.l. Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1º agosto 1978-11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13421.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GHIGON

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (= g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

CIFO S.p.A.

Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L Via IV Novembre n.19/1 – Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. -Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Salute n. ……. del ……….

CONTENUTO: ml 100-200-250-500 ℓ 1-5-10-20-25-50

Riferimento partita N.:

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
GHIGON è un olio insetticida liquido emulsionabile che agisce per contatto contro le uova e le forme adulte degli insetti, ricoprendone il corpo con una leggera pellicola ed occludendo i condotti tracheali e causandone la morte per asfissia ed agendo anche come repellente contro alcuni insetti masticatori.
Per il suo alto grado di raffinazione (elevato residuo insolfonabile e ristretto intervallo di distillazione) e la conseguente ridotta fitotossicità, GHIGON può essere impiegato anche in piena vegetazione oltre che nelle applicazioni invernali. L'elevata stabilità della emulsione garantisce l'uniforme distribuzione.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
ORTAGGI (carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee, pomodoro, peperone, fagiolo) - AGRUMI - POMACEE (melo, pero, cotogno) - DRUPACEE – RIBES – FICO – CACO - MANDORLO - OLIVO - VITE – NOCE – NOCCIOLO -PATATA - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – MAIS - PIANTE ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI, contro i seguenti parassiti : Cocciniglie, Afidi, Psilla, Tignole, uova di Lepidotteri, Acari, Eriofidi, Cicaline, Metcalfa, Tripidi, Cotonello, Minatori fogliari, Cimice verde, Aleurodidi, Iceria, Mosca bianca, Coleotteri, Ditteri minatori, Lepidotteri, uova di Dorifora, Psille, Tingidi, Cleono, Lisso, Altica, Pegonia betae, Casside, Atomaria, Piralide, Nottue alla dose di litri 0,5 – 2 per ettolitro per trattamenti in vegetazione e litri 2 - 3 per trattamenti invernali.
COMPATIBILITA' - GHIGON non è compatibile con formulati a base di zolfo (compresi i polisolfuri) i cui trattamenti devono essere distanziati di almeno 2 settimane. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo e, inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITA' - Non applicare quando la temperatura è inferiore a 5°C e superiore a 30°C, quando ci sia rischio di pioggia o quando è attesa una umidità superiore al 90% nelle successive 36-48 ore. Irrorare su foglie asciutte. Non applicare quando la coltura si trova in uno stato di stress idrico; annaffiare prima dell'irrorazione. Durante la stagione estiva è conveniente distanziare i trattamenti ad intervalli di almeno 2 settimane. Non applicare in fioritura. Per le piante ornamentali, floreali e forestali, dato il gran numero di specie e varietà, si consigliano saggi preliminari; in ogni caso si sconsigliano le applicazioni su acero (particolarmente quello rosso), le felci, le conifere (in particolare quelle grigio-bluastre – es. Picea Pungens "Glauca" – che potrebbero perdere irreversibilmente la loro caratteristica colorazione). In piena vegetazione si sconsiglia l'impiego sulla varietà di pero Anjou e di melo Newtown.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GHIGON

OLIO MINERALE ESTIVO ALTAMENTE RAFFINATO
INSETTICIDA - LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono
OLIO MINERALE RAFFINATO g 85 (= g/l 870)
Coformulanti q. b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini.- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Se ingerito non indurre vomito, chiamare immediatamente il medico.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L Via IV Novembre n.19/1 – Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ....
CONTENUTO: ml 100
Riferimento partita N.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10573

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fosim 80 WG», registrato al n. 13306.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modifcato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 16 maggio 2006 dall'imesa Agrimix S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Fosim 80 WG uguale al prodotto di riferimento denominato Ariel DF registrato al n. 10336 con D.D. in data 28 febbraio 2000 dell'impresa Erregi S.r.l., con sede in Torino;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Ariel DF dell'impresa Erregi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Fosim 80 wg è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fosetil alluminio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2010 l'impresa Agrimix S.r.l., con sede in viale Città d'Europa, 681 - Roma è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato FOSIM 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-2-3-4-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Adica S.r.l. Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998-22 settembre 2004, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai - Cina;

Zhejiang Z.U. Chemical Co Ltd, Zhejiang - Cina.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13306.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOSIM 80 WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

FOSIM 80 WG – Fungicida
COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro		g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681- ROMA

Registrazione n° …….. del ……. del Ministero della Salute
Officina di produzione: Adica s.r.l. – Nera Montoro (TR)/Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai – Cina / Zhejiang Z.U.Chemicals Co Ltd , Zhejiang - Cina
kg. 0,2-0,25-0,5-1-2-3-4-5-10-20 Partita n° ………

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: il prodotto è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:

Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.

Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.

Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.

Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.

Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.

Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.

Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.

Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.

Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).

Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.

Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).

Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.

Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolli, Pythium graminicola, Pythium periilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta, In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A10612

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Dicofox», registrato al n. 12967.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare. l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 ottobre 2005 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Dicofox» uguale al prodotto di riferimento denominato «Uppercut» registrato al n. 12751 con decreto direttoriale in data 5 luglio 2005 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Uppercut» dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Dicofox» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive «Dicofol» e «Exitiazox»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 luglio 2010, l'impresa Chemia S.p.A., con sede in SS: 255, km 46 S. Agostino (Ferrara) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato DICOFOX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Sant'Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12967.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà è notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICOFOL 16%; EXITIAZOX 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICOFOL - Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni EXITIAZOX - ==" - Terapia: sintomatica.Controindicazioni: DICOFOL: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
DICOFOX è un acaricida dotato di rapida azione abbattente e lunga persistenza di azione, con azione traslaminare sulle foglie.
Indicato per agire per tutti gli stadi di sviluppo degli Acari (adulti, neanidi, uova sia primaverili che estive).
Indicato sulle seguenti colture: AGRUMI – VITE DA VINO – MELONE – CETRIOLO – FLOREALI sia in pieno campo che in serra, contro i Ragnetti Rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e quelli gialli (Tetranychus carpini f. vitis) alla dose di ml 250 – 300 per q.le acqua con irroratrici a volume normale.

DICOFOX

ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA DI AZIONE INDICATO PER LA DIFESA DI AGRUMI, VITE DA VINO, MELONE, CETRIOLO, FLOREALI SIA IN PIENO CAMPO CHE IN SERRA
TIPO DI FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

DICOFOL puro	g	16	(g/l 160)
EXITIAZOX puro	g	2	(g/l 20)
Coformulanti q. b. a		100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute: n. xxxxx del xx/xx/xxxx

CONTENUTO:
ml 10-20-50-100-150-200-250-500; litri1-5-10-20-25

Riferimento partita n.:

COMPATIBILITÀ' - DICOFOX non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ' - Tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Durante la manipolazione del prodotto indossare occhiali protettivi.
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Non operare contro vento
Il contenitore non puo' essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

DICOFOX

ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA DI AZIONE INDICATO PER LA DIFESA DI AGRUMI, VITE DA VINO, MELONE, CETRIOLO, FLOREALI SIA IN PIENO CAMPO CHE IN SERRA
TIPO DI FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DICOFOL puro g 16 (g/l 160)
EXITIAZOX puro g 2 (g/l 20)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
CHEMIA S.P.A. - Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)

Registrazione del Ministero della Salute: n. xxxxx del xx/xx/xxxx

CONTENUTO: ml 10-20-50-100

Riferimento partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10607

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Adrett 80 WG», registrato al n. 13245.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, conceente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti ftosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosaniari;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del dcreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2006 dall'impresa Genetti GmbH S.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Adett 80 wg uguale al prodotto di riferimento denominato Ariel DF registrato al n. 10336 con D.D. in data 28 febbraio 2000 dell'impresa Erregi S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza di requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Ariel DF dell'impresa Erregi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Adrett 80 WG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Fosetil Alluminio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2010 l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in via Parini, 4/A Merano (Bolzano) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ADRETT 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 250 e kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese estere:

Simonis - Doentinchem - Olanda;

China National Chemical Construction Jiangsu Compeny - Nanjjng (Cina);

Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd - Xiamen (Cina);

Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd - Shenzhen (Cina).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13245.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ADRETT 80 WG

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE
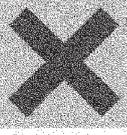
Partita n.

COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro	g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parini, 4/A - 39012 Merano (BZ)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

Officine di produzione:
Simonis – Doentinchem – Olanda
China National Chemical Construction Jiangsu Company – Nanjing (Cina)
Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd. – Xiamen (Cina)
Shenzhen Dehao Pesticides Co., Ltd. – Shenzhen (Cina)

Contenuto netto: g 250; kg 1, 5, 10

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: il prodotto è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:

Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-florali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphylium sp.), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.
Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).
Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'annaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.
Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolii, Pythium graminicola, Pythium perilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

06A10614

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Golemix», registrato al n. 13422.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazini procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2006 dall'impresa Cifo S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Golemix uguale al prodotto di riferimento denominato Uppercut registrato al n. 12751 con decreto direttoriale in data 5 luglio 2005 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Uppercut dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Golemix è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Dicofol e Exitiazox;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 5 luglio 2010 l'impresa Cifo S.p.a. con sede in via Oradour, 6/8 - San Giorgio di Piano (Bologna) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato GOLEMIX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l. Renazzo di Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 25 gennaio 1977 - 20 marzo 2000;

Lifa S.r.l. Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1º agosto 1978 - 11 luglio 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13422.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

GOLEMIX

ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA DI AZIONE INDICATO PER LA DIFESA DI AGRUMI, VITE DA VINO, MELONE, CETRIOLO, FLOREALI SIA IN PIENO CAMPO CHE IN SERRA
TIPO DI FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

GOLEMIX
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:

DICOFOL puro	g 16	(= g/l 160)
EXITIAZOX puro	g 2	(= g/l 20)
Coformulanti q. b. a	100	

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n.19/1 – Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. -Vigonovo (VE)
Registrazione del Ministero della Salute n. ……….. del ………….
Riferimento partita N.:
CONTENUTO: ml 10-20-50-100-200-250-500 lt 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICOFOL 16%; EXITIAZOX 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICOFOL - Sintomi: cefalea, vertigini, vomito, diarrea, astenia intensa, parestesie diffuse, convulsioni EXITIAZOX - ==" - Terapia: sintomatica.Controindicazioni: DICOFOL: per la liposolubilità di questa sostanza, dieta priva di grassi sia animali che vegetali, per lungo tempo, fino alla eliminazione completa.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
GOLEMIX è un acaricida dotato di rapida azione abbattente e lunga persistenza di azione, con azione traslaminare sulle foglie.
Indicato per agire per tutti gli stadi di sviluppo degli Acari (adulti, neanidi, uova sia primaverili che estive).
Indicato sulle seguenti colture: AGRUMI – VITE DA VINO – MELONE – CETRIOLO – FLOREALI sia in pieno campo che in serra, contro i Ragnetti Rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e quelli gialli (Tetranychus carpini f. vitis) alla dose di ml 250 – 300 per q.le acqua con irroratrici a volume normale.

COMPATIBILITÀ' - GOLEMIX non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITÀ' - Tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Durante la manipolazione del prodotto indossare occhiali protettivi. Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GOLEMIX

ACARICIDA A LUNGA PERSISTENZA DI AZIONE INDICATO PER LA DIFESA DI AGRUMI, VITE DA VINO, MELONE, CETRIOLO, FLOREALI SIA IN PIENO CAMPO CHE IN SERRA
TIPO DI FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE

GOLEMIX
COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono:
DICOFOL puro g 16 (= g/l 160)
EXITIAZOX puro g 2 (= g/l 20)
Coformulanti q. b. a 100

IRRITANTE

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA – Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CIFO S.p.A. - Via Oradour 6/8 Giorgio di Piano (BO)
Registrazione del Ministero della Salute n. ……. del ………
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via IV Novembre n.19/1 – Renazzo di Cento (FE) / L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)

Riferimento partita N.: CONTENUTO: ml. 10-20-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10617

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mask», registrato al n. 13497.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modicato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 luglio 2006 dall'impresa Agrochimica S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Mask uguale al prodotto di riferimento denominato Stiker registrato al n. 8 con decreto direttoriale in data 22 marzo 2000 dell'impresa Auschem Ltd - Isola di Man (GB);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Stiker dell'impresa Auschem Ltd;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Mask è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Exitiazox;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Agrochimica S.p.a. con sede in via Copernico, 11 - Bolzano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato MASK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;

Terranalisi S.n.c. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 - 24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13497.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

MASK

ACARICIDA
tipo di formulazione : polvere bagnabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROCHIMICA Spa - Via Copernico, 11 – BOLZANO

Registrazione Ministero della Salute Nr. del
stabilimento di produzione : CHEMIA s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S.Agostino (FE); TERRANALISI s.n.c., Via Bixio, 6 - Cento (Ferrara)
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Kg. 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 Partina n: :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*
Avvertenza *: consultare un centro antiveleni.*

MODALITA' D'IMPIEGO
Acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis).
Viene impiegato sulle seguenti colture :
melo - pero - pesco - agrumi - vite - fragola - actinidia - melone - cetriolo - peperone - melanzana - pomodoro - fagiolino - soia - colture floreali in pieno campo ed in serra, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1 - 2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.
Compatibilità : non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di fragola, peperoni, melanzane, fagiolini, pomodoro, melone, cetriolo, 14 giorni prima della raccolta di pesco, melo, pero, actinidia, agrumi, vite e 34 giorni prima della raccita della soia.
Fitotossicità : sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MASK

ACARICIDA

tipo di formulazione : polvere bagnabile

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti qb a 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza : Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROCHIMICA Spa - Via Copernico, 11 – BOLZANO

Registrazione Ministero della Salute Nr. del
stabilimento di produzione : CHEMIA s.p.a. – S.S. 255 km. 46 – S.Agostino (FE); TERRANALISI s.n.c., Via BIxio, 6 - Cento (Ferrara)
IL CONTENITORE NON PU0' ESSERE RIUTILIZZATO.
Kg. 0,05-0,1 Partina n:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.* ***Avvertenza*** *: consultare un centro antiveleni.*

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10615

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tequila», registrato al n. 13530.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Tequila uguale al prodotto di riferimento denominato Eternity registrato al n. 12187 con decreto direttoriale in data 8 giugno 2006 dell'impresa Agrosol S.r.l. con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Eternity dell'impresa Agrosol S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Tequila è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 giugno 2011 l'impresa Green Ravenna S.r.l., con sede in via Matteotti, 16 - Ravenna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato TEQUILA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.a. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 - 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 - 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997, nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Torre S.r.l. Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 - 23 settembre 2003.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13530.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto Illustrativo

TEQUILA

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di produzione:
SCAM S.p.A.– Modena
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Officina di confezionamento:
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:
ml 10-20-25-50-100-200-250-500; litri 1-5-10-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Controindicazioni:
Bifentrin sono controindicati i grassi digeribili gli olii, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

Melo e Pero: contro: Fillominatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi : ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300

Pesco e Susino contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100-Acari: ml 240-300- Tripidi: ml 100-150.

Vite da vino e da tavola contro: Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150

Arancio, Mandarino, Limone: contro: Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300

Solanacee: contro:Afidi: ml 100-Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150-Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Cetriolo, Zucchina: contro: - Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Pisello: contro: Afidi: ml 100 -Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Frumento: contro: Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale. 350 ml/ha per trattamenti primaverili

Mais: contro:Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha

Fragola: contro:Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 240-300

Colza: contro: Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha

Barbabietola da zucchero: contro: Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/ha

Cotone: contro: Afidi. 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha

Tabacco: contro: Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha

Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro: Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 -Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rischi di nocività :
Attenzione, il formulato contiene sostanza altamente tossica per le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco; 21 giorni per melo, pero, pesco, vite da vino, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, peperone; 7 giorni per vite da tavola, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchine, pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso e pericoloso Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparale

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

TEQUILA

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Officine di produzione:
SCAM S.p.A.– Modena
CHEMIA S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Officina di confezionamento:
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10616

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale del 30 settembre 2003, concernente il prodotto fitosanitario «Blob», registrato al n. 11833.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato con il n. 11833 il prodotto fitosanitario «Blob» a nome dell'impresa Sipcam S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, n. 8;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 30 settembre 2003 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con i simboli Xi-N (Irritante-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 36/38-51-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Sipcam S.p.A., con sede legale in via Carroccio, n. 8, Milano, il prodotto fitosanitario BLOB, reg. n. 11833 ora classificato con i simboli Xi-N (IrritantePericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 36/38-51-53 e i consigli di prudenza S 2- 13-20/21-29-36/37-46-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BLOB

Erbicida selettivo in emulsione concentrata.

Composizione
- Oxifluorfen puro: g. 22,9 (240 g/l)
- Coadiuvanti ed inerti: q. b. a g. 100
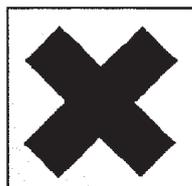
Titolare della registrazione Sipcam S.p.A
Sede legale via Carroccio 8 (MI)

Registrazione n° 11833 del 30.09.2003
del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 100-200-500 Litri 1-5-10-20

Partita n°. . . . .

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo di: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Agrumi (arancio, limone, pompelmo), Nocciolo, Cipolla, Aglio, Girasole e Carciofo, di alcune colture trapiantate, di Vivai Forestali, Ornamentali. Il prodotto agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale - primaverile. Il prodotto è efficace nei confronti delle seguenti infestanti: Alopecurus spp. (coda di topo), Poa annua (fienarola annua), Lolium temulentum (zizzania), Capsella bursa pastoris (borsa del pastore), Matricaria spp. (camomilla), Stellaria spp. (centocchio), Papaver spp. (papavero), Cerastium spp. (peverina), Ranunculus spp. (ranuncolo), Vicia app. (veccia), Convolvolus arvensis (vilucchio comune), Caystegia sepium (vilucchio bianco), Oxalis spp. (acetosella). A seconda del tipo di trattamento adottato curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso, da 300 a 1000 litri di acqua per ettaro.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Vigneto, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Mandorlo, Arancio, Limone, Pompelmo
Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del prodotto preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno sul terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste cominciano a germinare. Dosi: impiegare il prodotto alla dose di 3-4 litri/ha. La dose più elevata è necessaria per i trattamenti che eventualmente dovessero essere effettuati in primavera.
Post-emergenza delle infestanti: in questo caso il prodotto deve essere impiegato in miscela con basse dosi di Paraquat o Diquat per ottenere una più completa azione distruttiva. La miscela con dipiridilici è consigliabile quando la flora infestante non presenta dominanza di graminacee perennanti. Dosi: 4-5 litri/ha + Buggy 360 SG (glifosate) 2-3 Kg/ha. In caso di prevalente infestazione di Convolvolo è preferibile associare il Diquat alla dose di 3 litri/ha anziché il Paraquat. Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.
Post-emergenza delle graminacee perennanti: in presenza di Cynodon, Agropyron, Agrostis, Bromus, impiegare il prodotto in miscela con Buggy 360 SG a dose ridotta. Effettuare il trattamento quando le infestanti presentano germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita. Dosi: 1-2 litri/ha + Buggy 360 SG 4-6 Kg/ha.
Avvertenza: nei vigneti e nei frutteti distribuire il prodotto durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento) e dopo l'allegagione o dopo la prima cascola.
Colture trapiantate: il prodotto è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: cavolo, cavolfiore. Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm, ma non filate. Dosi: 2-3 litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni dove le graminacee sono dominanti.
Cipolla, Aglio: il prodotto viene raccomandato per il diserbo di queste colture con intervento in vegetazione e quindi come completamento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando queste colture si presentano nello stadio compreso fra la seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. Dosi: 1,5 litri/ha. Nota: l'aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1,5 litri/ha. Avvertenza: la cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un pò clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.
Girasole: impiegare il prodotto in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 litro/ha. Piogge violente nella fase di emergenza possono produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
Carciofo: il prodotto può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 litri/ha; b) in post-emergenza della coltura quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche impiegando il prodotto a 2-3 litri/ha con l'eventuale aggiunta di Paraquat a 1,5 litri/ha. Si raccomanda di proteggere il carciofo con una opportuna schermatura.
Vivai forestali, Ornamentali: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti; il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione.
Aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie, argini: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione e in associazione con altri erbicidi che ne completino lo spettro di azione.
Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.
Compatibilità: il prodotto è compatibile con Diquat, Paraquat, Glifosate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vigneti, Pomacee, Drupacee e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli uccelli.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

BLOB

Erbicida selettivo in emulsione concentrata.

Composizione
- Oxifluorfen puro: g. 22,9 (240 g/l)
- Coadiuvanti ed inerti: q. b. a g. 100

Titolare della registrazione Sipcam S.p.A
Sede legale via Carroccio 8 (MI)

Registrazione n° 11833 del 30.09.2003 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 100

Partita n°...........

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A10603

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale del 30 settembre 2003, concernente il prodotto fitosanitario «Kaiser S», registrato al n. 11836.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato con il n. 11836 il prodotto fitosanitario «Kaiser S» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 30 settembre 2003 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn (Nocivo) le frasi di rischio R 20/21/22-36/38 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 30 settembre 2003 con il quale è stato registrato a nome dell'Impresa Sipcam S.p.A., con sede legale in Milano - via Carroccio n. 8, il prodotto fitosanitario KAISER S, reg. n. 11836 ora classificato con il simbolo Xn (Nocivo) le frasi di rischio R 20/21/22-36/38 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KAISER S

Fungicida sistemico in formulazione liquida.

KAISER S
Composizione
Propamocarb puro g. 33.2 (370 g/l)
Coformulanti e inerti q.b a g. 100

Titolare della registrazione:
Sipcam S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio,8 – Milano

Registrazione n 11836 del 30.09.2003 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano Sul Lambro (Lodi)

Contenuto netto l. 0,25-0,5-1-5

Partita: ……………………

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico attivo nei confronti del gruppo dei ficomiceti (Pythium spp., Phytophthora spp., Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomyces spp., Bremia) che arrecano gravi danni alle colture orticole, floreali ed ornamentali, specie nelle zone ove viene attuata una coltivazione intensiva. Il prodotto è assorbito prevalentemente dal sistema radicale delle piante e viene traslocato nell'apparato fogliare, seguendo la corrente traspiratoria. Il prodotto si presta ad essere impiegato con tecniche diverse: concia dei semi, bagno dei bulbi e delle talee, disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, trattamenti al terreno in pre e post-trapianto delle colture con gli interventi preventivi volti ad impedire lo sviluppo dei patogeni. Il prodotto è indicato per la difesa delle seguenti colture: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, insalate (lattuga, cicoria, indivia, radicchio), spinacio, bietola da foglie e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavolfiore, cavoli, carota, rapa, bietola rossa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali, campi da golf, e prati ornamentali. Può essere convenientemente usato per la difesa contro Pythium spp. e Phytophthora cactorum, P. citrophthora, P. parasitica, P. cinnamoni delle piante di melo, pero, agrumi e delle piante forestali, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo. Può inoltre essere utilizzato nella concia dei semi in genere.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Concia dei semi: 2-8 ml/Kg di seme per semi di piccola dimensione (es. tabacco, frumento) 20-80 ml/Kg per semi leggeri e dotati di levata superficie (es. girasole)
Preparazione dei terricciati: 600 ml/metri cubi di terriccio diluiti in 20 l di acqua.
Trattamenti ai semenzai: 16-24 ml/mq di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 12-16 l/m^2 di acqua)
Trattamenti al terreno in pre-trapianto: 16-24 ml/mq in 3-5 litri di acqua.
Trattamenti in post-trapianto: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,4% (400 ml/hl): ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti)

Agrumi, melo, pero, fragola, cavoli, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cucurbitacee, solanacee, carota, bietola rossa, rapa, cipolla, aglio, porro, tabacco, floreali, forestali: trattamenti fogliari alla dose di 3-6 l/Ha in 5-10 hl di acqua per ettaro.
Indicazioni specifiche per alcune importanti colture floricole ed ornamentali:
Garofano, gerbera: contro Pythium e Phytophthora. Trattamenti iniziali: 25-30 ml/m^2 di prodotto in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente; trattamenti successivi: 400 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 m^2); si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
Bulbose: contro Pythium ultimum e Phytophtora immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 600 ml/hl di acqua; trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/mq in 2-4 l di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità
Vivai di piante forestali: contro Phytopthora cactorum, Phytophthora cinnamoni e Pythium. Trattare il substrato colturale con 600 ml/mq di prodotto in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 l/mq di una soluzione allo 0,4% di prodotto.
Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali: per il controllo di Pythium aphanidermathum ed eventuali altre specie, intervenire con trattamenti fogliari alla dose di 1-1,5 ml/m^2 di prodotto formulato, avendo cura di irrorare con almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 mq. Iniziare i trattamenti quando si verificando le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo umido, con umidità relativa superiore al 70/80%) soprattutto nel periodo critico, ripetere i trattamenti ogni 14-15 giorni.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.) e la dodina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima dell'inizio della raccolta.

Attenzione: Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate, prima che sia trascorso il tempo di carenza. Per i campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamentali in genere, indicare in etichetta l'obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto 24 ore dopo l'applicazione.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A10601

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale del 21 luglio 2004, concernente il prodotto fitosanitario «Heteran Gold», registrato al n. 12047.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 21 luglio 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12047 il prodotto fitosanitario «Heteran Gold» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 21 luglio 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xi-N (Irritante-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 43-51-53 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 21 luglio 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in Milano - via Carroccio n. 8, il prodotto fitosanitario HETERAN GOLD, reg. n. 12047 ora classificato con il simbolo Xi-N (Irritante-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 43-51-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HETERAN GOLD

Erbicida contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
SIPCAM S.p.A. – Via Carroccio, 8 MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12047 del 21.07.2004

Taglie: Kg 0,1-0,25-0,5-1-5-10-25

Partita N..............

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e negli animali da esperimento. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.

CARATTERISTICHE
HETERAN GOLD è un erbicida specifico contro infestanti non graminacee delle risaie. Combatte efficacemente *Butomus umbellatus* (Giunco fiorito), *Bolboschoenus (Scirpus) maritimus* (Cipollino), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (Quadrello), *Alisma lanceolata* (Orecchio di mulo), *Cyperus spp.* (Cipero), *Sparganium erectum* (Spalmazza), *Typha spp.* (Tifa)
In generale l'effetto erbicida di **HETERAN GOLD** è migliore su piante piccole e in attiva crescita.
Alle normali condizioni d'impiego di **HETERAN GOLD** garantisce inoltre un buon controllo iniziale di Heteranthera reniformis e Heteranthera limosa; tuttavia possono comparire reinfestazioni successive di queste infestanti.

MODALITA' DI IMPIEGO E DOSE
HETERAN GOLD si impiega alla dose di 100 g per ettaro in risaia uniformemente sommersa con circa 10 cm di acqua.

EPOCA DI IMPIEGO
Il trattamento può essere eseguito da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso in combinazione o meno con prodotti specifici contro il giavone. Su *Heteranthera limosa* e *Heranthera reniformis* i migliori risultati si ottengono distribuendo **HETERAN GOLD** quando tali infestanti sono allo stadio di rosetta e nessuna foglia è già emersa sul pelo dell'acqua.

Il prodotto deve essere distribuito uniformemente sulla superficie dell'acqua con le normali attrezzature usate per il diserbo impiegando 250-400 lt/ha di acqua. **HETERAN GOLD** non è volatile e quindi non costituisce pericolo per le colture adiacenti diverse dal riso, le quali però non devono essere investite direttamente dall'irrorazione.
Avvertenze: non applicare **HETERAN GOLD** su colture sotto stress per anormali condizioni climatiche, malattie, insetti e eventualmente già danneggiate da altri erbicidi. Se sullo stesso terreno vengono impiegati ripetutamente erbicidi con il medesimo meccanismo d'azione, possono instaurarsi selezioni naturalmente generate di biotipi. Queste possono propagarsi e diventare dominanti. Una specie infestante è considerata resistente ad un erbicida se sopravvive ad un trattamento applicato correttamente alla dose raccomandata. Lo sviluppo di resistenza all'interno delle specie di infestanti può essere evitato o ritardato con l'alternanza (o miscela estemporanea) di prodotti aventi un meccanismo d'azione differente ma equivalente efficacia erbicida.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nella botte contenente metà acqua e portare a volume tenendo la miscela in costante agitazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Dopo il trattamento l'acqua, senza ulteriori immissioni, deve rimanere ferma nelle camere per almeno 5 giorni. Piogge abbondanti, tali da determinare fuoriuscita dell'acqua dalle camere nei primi giorni successivi al trattamento, possono ridurre l'attività erbicida di **HETERAN GOLD**.

COMPATIBILTA'
HETERAN GOLD non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati versare nella botte prima **HETERAN GOLD** e poi gli altri prodotti.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare di colpire direttamente o tramite deriva colture e piante arboree. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili.
Avvertenze: subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e della pompa con abbondante acqua pulita. Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente.
ATTENZIONE: Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

HETERAN GOLD

Erbicida contro infestanti non graminacee delle risaie
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Bensulfuron metile puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
SIPCAM S.p.A. – Via Carroccio, 8 MILANO
OFFICINA DI PRODUZIONE
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12047 del 21.07.2004

Taglie: Kg 0,1

Partita N.…………

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e negli animali da esperimento. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia: sintomatica.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A10602

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale dell'11 maggio 2004, concernente il prodotto fitosanitario «Elisir», registrato al n. 12097.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 11 maggio 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12097 il prodotto fitosanitario «Elisir» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. con sede in Milano, via Carroccio n. 8;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 14 aprile 2006 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xi (Irritante) le frasi di rischio R 43-52-53 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 11 maggio 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'Impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in via Carroccio n. 8 - Milano il prodotto fitosanitario ELISIR reg. n. 12097 ora classificato con il simbolo Xi (Irritante) e le frasi di rischio R 43-52-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELISIR

Insetticida granulare del terreno ad ampio spettro d'azione.

Composizione:
- Carbosulfan puro . . . . g. 2
- Coadiuvanti ed inerti: q. b. a . . . . g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12097 del 11.05.2004

Officina di produzione:

SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Kg. 1-5-10-25

Partita n.

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina
Controindicazioni: ossime.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida sistemico ad ampio spettro d'azione. Agisce per contatto ed ingestione, assicurando una protezione efficace all'apparato radicale delle colture e garantendo al tempo stesso una certa protezione dagli insetti che attaccano la parte epigea della pianta. Inoltre, grazie alla particolare formulazione, esplica un'azione stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto. Il prodotto è altamente selettivo per barbabietola da zucchero, mais, girasole, patata, pomodoro, tabacco, colture floreali e ornamentali, anche in concomitanza con trattamenti erbicidi specifici.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Colture e Parassiti	Modalità	Dose (kg/ha)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Altica, Elateridi, Nottue, Cleono	Localizzato sulla fila al momento della semina	30
	In pieno campo con leggero interramento subito prima della semina	85-100
MAIS Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	Localizzato sulla fila al momento della semina	25
	In pieno campo con leggero interramento subito prima della semina	85-100
GIRASOLE Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	Localizzato sulla fila al momento della semina	30
	In pieno campo con leggero interramento subito prima della semina	85-100
PATATA Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	Localizzato sulla fila al momento della semina	35
	In pieno campo con leggero interramento subito prima della semina	100-110
POMODORO Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	Localizzato sulla fila al momento della semina	25
	In pieno campo con leggero interramento subito prima di semina/trapianto	85-100
TABACCO Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	Localizzato sulla fila al momento del trapianto	30
	In pieno campo con leggero interramento subito prima del trapianto	85-100
COLTURE FLORICOLE E ORNAMENTALI Nottue, Elateridi, Grillotalpa ed altri insetti del terreno eventualmente presenti	In pieno campo con leggero interramento subito prima della semina	120-150
	In serra, subito prima della semina, con leggero interramento	dose g/m^2 12-15

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenza:
I coformulanti del preparato contengono azoto e fosforo (11.30), il cui quantitativo va tenuto presente nel piano di concimazione raccomandato per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A10604

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale del 9 dicembre 2004, concernente il prodotto fitosanitario «Haker», registrato al n. 12154.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 9 dicembre 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12154 il prodotto fitosanitario «Haker» a nome dell'impresa Sipcam;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 9 dicembre 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 36/38-51-53-63 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 9 dicembre 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in Milano - via Carroccio n. 8, il prodotto fitosanitario HAKER reg. n. 12154 ora classificato con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 36/38-51-53-63 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HAKER

Erbicida graminicida di post-emergenza
in formulazione liquida emulsionabile

Composizione:
- Fluazifop-p-butile . . . . g. 13 (122 g/l)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . .g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 12154 del 09.12.2004 del Ministero della Salute

Officina di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: Litri 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito poichè nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.
Avvertenza: consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PREPARATO
Il prodotto è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee e selettivo nei confronti delle colture indicate in etichetta. Il prodotto è assorbito molto rapidamente dalle foglie dalle infestanti e traslocato sia nelle parti ipogee (gli apici vegetativi) che nelle parti epigee (le radici, i rizomi e gli stoloni). Dopo sette giorni circa appaiono i primi sintomi dell'efficacia del preparato.
Avvertenze agronomiche
- distribuire il prodotto mediante attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio; impiegare volumi d'acqua di 200-600 lt/ha onde favorire l'uniforme distribuzione del prodotto sulla vegetazione; con acque calcaree è consigliabile l'associazione con un bagnante specifico; intervenire durante le ore fresche della giornata, su infestanti in attiva crescita; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine; impiegare il prodotto su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe. Lo stadio di sviluppo ottimale delle infestanti per effettuare il trattamento è il seguente: 1-3 foglie/accestimento per le infestanti annuali e le biennali quali avena (Avena spp.), bromo (Bromus spp.), coda di volpe (Alopecurus spp.) digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinocloa spp.), setaria (Setaria spp), sorghetta da seme (Sorghum halepense), loglio (Lolium spp.), falaride (Phalaris spp.) ricacci di frumento ed orzo; di 30-50 cm di altezza per la sorghetta da rizoma (Sorghum halepense), l'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente. Sciacquare bene la botte e l'attrezzatura impiegata prima di utilizzarla per trattamenti successivi su colture non indicate in etichetta. Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi; da non usare sullo stesso appezzamento più di due volte all'anno.

Campi e dosi di impiego

Colture	*Infestanti*	*Dose lt/Ha*
Fruttiferi: agrumi, pesco (nettarina, percoca), ciliegio, susino, melo, pero, olivo, vite *Fruttiferi da frutta a guscio*: nocciolo	graminacee annuali e biennali	1,5 - 2
Ortaggi: carota, ravanello, cipolla, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, carciofo	graminacee annuali e biennali sorghetta da rizoma	1,5 - 2 2 - 2,5
fagiolo, fava, pisello, fagiolino (intervenire prima della fioritura)	graminacee annuali e biennali sorghetta da rizoma	1,5 - 2 2 - 2,5
Patata	graminacee annuali e perenni	1,5 - 2
Barbabietola da zucchero	graminacee annuali e perenni	1,2 - 2
Oleaginose: girasole, soia, colza *Foraggere leguminose:* trifoglio	graminacee annuali e perenni sorghetta da rizoma	1,5 - 2 2 - 2,5
Tabacco *Floreali* (es.: rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelitzia) *Prati ornamentali, tappeti erbosi di dicotiledoni* (es.: dicondra)	graminacee annuali e perenni	1,5 - 2

Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di prodotto in 100 litri di acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al 60%.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ
Prima di fare trattamenti in miscela con altri prodotti fare piccole prove di saggio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.
Attenzione: evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso esposte.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO

Colture	*Giorni dal raccolto*
agrumi, nocciolo, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo, ravanello, carota, cipolla, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, cicoria, sedano, finocchio, carciofo	30
fagiolo, pisello, fagiolino, fava, girasole, soia, colza, barbabietola da zucchero, trifoglio, tabacco	60
Patata	50

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A10606

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale del 9 dicembre 2004, concernente il prodotto fitosanitario «Carpostop», registrato al n. 12368.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 9 dicembre 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12368 il prodotto fitosanitario «Carpostop» a nome dell'impresa Sipcam S.p.A.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 9 dicembre 2004 nella parte relativa alla data di scadenza del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xi (Irritante) le frasi di rischio R 43 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 9 dicembre 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Sipcam S.p.A. con sede legale in via Carroccio n. 8 - Milano, il prodotto fitosanitario CARPOSTOP reg. n. 12368 ora classificato con il simbolo Xi (Irritante) e la frase di rischio R 43 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CARPOSTOP

Sospensione liquida del Virus della Granulosi di Cydia pomonella (CpGV). Insetticida biologico selettivo per la lotta alla Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Composizione
100 g. di prodotto contengono:
- Baculovirus (CpGV): 2 x 10^{12} Granuli Virus GV (= 2 x 10^{13} GV/l)
- Coadiuvanti: q.b. a 100 g.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12368 del 09.12.2004

Officine di produzione:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml. 175-250-350-500
Litri 1-2-5-10

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NORME PRECAUZIONALI
Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida biologico a base del Virus della Granulosi di *Cydia pomonella* (CpGV).
Si tratta di un Baculovirus estremamente specifico, quindi in grado di riprodursi esclusivamente a spese della Carpocapsa (*Cydia pomonella*); il prodotto agisce solo sulle larve e svolge la sua attività esclusivamente per ingestione.
Le larve a seguito dell'ingestione manifestano inizialmente diminuzione delle attività trofica e motoria e successivamente sono maggiormente soggette a patologie di origine batterica e micotica. Infine, le larve smettono di nutrirsi e muoiono nel giro di 3-5 giorni.
Il prodotto si inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata e di agricoltura biologica delle colture autorizzate.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
Il prodotto si utilizza per il controllo della Carpocapsa (*Cydia pomonella*) nelle seguenti colture:

MELO, PERO, COTOGNO, NOCE, NASHY
Dose d'impiego per trattamenti a volume normale:
30-50 ml/hl, impiegando comunque una dose non inferiore a 350 ml/ha (10^{13} GV/ha).
Intervenire contro la prima generazione di *Cydia pomonella* a partire dalla schiusura delle prime uova. E' importante quindi, per identificare il corretto momento del primo intervento, seguire le comunicazioni degli organi ufficiali competenti localmente. In alternativa, eseguire il monitoraggio delle ovature e/o seguire il metodo delle sommatorie termiche (gradi giorno) che possono indicare sia l'inizio dell'ovideposizione che la schiusura delle prime larve. Ripetere il trattamento 1 o 2 volte ogni 7-10 giorni, in funzione dell'intensità luminosa e del volo del fitofago.
Il prodotto si può impiegare anche sulle generazioni successive, adottando strategie integrate di contenimento delle popolazioni, che prevedono l'utilizzo di altre sostanze attive, e riducendo l'intervallo tra i trattamenti.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE
Per la preparazione della poltiglia riempire la botte di acqua per circa 1/3, versare il prodotto e portare a volume tenendo in agitazione.
Al fine di ricoprire uniformemente l'epicarpo dei frutti in accrescimento, soprattutto nella cavità calicina e peduncolare, utilizzare elevati volumi di acqua; indicativamente 500 l per metro di altezza della vegetazione (da un minimo di 1000 a 1500 l/ha ed oltre).
Preparare la poltiglia immediatamente prima del suo impiego.
Trattare preferibilmente nelle ore serali o in concomitanza di ridotte intensità luminose. La particolare formulazione del prodotto consente di evitare l'aggiunta di protettivi contro i raggi UV e/o fagostimolanti e appetenti.

PRECAUZIONI D' USO
Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7,5; in caso contrario acidificare la soluzione all'ottimale pH di 6/6,5 con prodotti autorizzati allo scopo.

SELETTIVITÀ
Data la sua specificità, il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, etc.).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto va conservato in un normale frigorifero a + 4 - 5°C ed è stabile per almeno 1 anno. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità di circa 4 mesi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO **(art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)**

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

06A10605

DECRETO 15 novembre 2006.

Modifica del decreto dirigenziale 6 settembre 2004, concernente il prodotto fitosanitario «Derrisan», registrato al n. 12338.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 settembre 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12338 il prodotto fitosanitario Derrisan a nome dell'impresa Serbios S.r.l.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 28 marzo 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 6 settembre 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 22-51-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-46-61;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 6 settembre 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'Impresa Serbios S.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 112 - Badia Polesine (Rovigo) il prodotto fitosanitario DERRISAN registrato al n. 12338 ora classificato con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi do rischio R 22-51-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-46-61.

L'impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DERRISAN

INSETTICIDA NATURALE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI ROTENONE IN POLVERE BAGNABILE
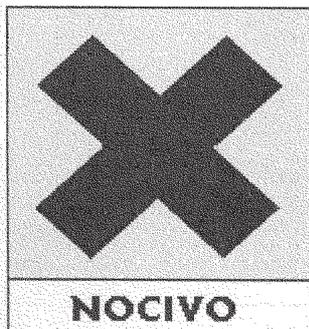
DERRISAN - COMPOSIZIONE IN PESO:
Rotenone puro g. 6
Coformulanti : q.b. a g. 100

Titolare della registrazione: Serbios S.r.l. Via Fermi 112
45021 Badia Polesine (RO)

Officina di produzione: Sipcam S.p.A. –Salerano sul Lambro (LO)
DIACHEM – Caravaggio (BG)

Taglie: 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 15 – 25 – 50 Kg
Partita n°: . . . .

Autorizzazione Ministero della Salute n° 12338 del 06.09.2004

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali, tremori, convulsioni, bradicardia, anosmia.
Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione
Consigli terapeutici: Terapia sintomatica
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PREPARATO
Il prodotto è un insetticida naturale che agisce per contatto e ingestione causando una iniziale paralisi e successiva morte dei parassiti. Esplica la sua massima attività insetticida nei primi 3 giorni mentre manifesta l'attività insettifuga (repellente) nei giorni successivi sino a 2 settimane.

MODALITA' D'IMPIEGO
I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata e, non avendo il prodotto effetto translaminare né sistemico, vanno eseguiti con pompe a elevata pressione, irrorando accuratamente tutta la pianta/coltura da proteggere in particolar modo la pagina inferiore delle foglie. E' preferibile eseguire due trattamenti a distanza di 2-3 giorni rispetto ad un superdosaggio del prodotto. Eventualmente ripetere il trattamento a distanza di 7-8 giorni contro le generazioni successive.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Per colture ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici, è d'obbligo segnalare con appositi cartelli il divieto d'accesso alle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

In frutticoltura le dosi si riferiscono a trattamenti ad alto volume (10 hl/ha)

Coltura	Parassita	Dose di impiego g/hl
Agrumi	Afidi, Tripidi, Cocciniglie (forme mobili), Mosca della frutta, Acari, Cimici, aleurodidi (adulti), Formica argentina, Metcalfa Tignole,	150-300 250-350
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Afidi compreso afide grigio del melo (in pre-fioritura), Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Cimici, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole Metcalfa	150-300 250-350
Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino, Amarena, Mirabolano)	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole,	150-300 250-350
Fragole, More, Rovo, Lamponi, Mirtilli, Ribes, Uva Spina	Afidi, Tripidi,Cimici, Nottue, Mosca.	150-300
Vite	Acari, Cicaline, Scafoideo, Cocciniglie, Tripidi, Tignole,Metcalfa	150-300 250-350
Olivo	Mosca olivo, Tignola, Cocciniglie, Oziorrinco, Metcalfa	150-300
Frutta a guscio	Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa, Balanino	150-300 250-350
Ortaggi (escluso melone e zucca)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Altica, Criocera, Meligete, Tipule, Cimici, Tentredini, Bemisia, Mosca, Moscerino,Cavolaia, Tonchi, Nottue Tignole, Dorifora, Piralide.	150-300 250-350
Patata	Afidi Dorifora	150-300 250-350
Cereali	Afidi, Mosca.	150-300
Tabacco	Afidi, Pulce (Epitrix)	150-300
Foraggere leguminose	Afidi, Apioni, Tonchi, Nottue.	150-300
Floreali, ornamentali, forestali, vivai; ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici	Afidi(inizio infestazione),Tingidi, Aleurodidi (adulti) Altica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini,	150-300
	Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana.	250-350

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la prestabilita dose di prodotto in un recipiente pulito, aggiungere acqua mescolando accuratamente e quindi versare nel totale quantitativo di acqua agitando con cura. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con preparati alcalini dato che decompongono rapidamente la sostanza attiva. In caso di miscela con altri formulati accertarsi che vi sia evidenza di sufficiente sicurezza di compatibilità; è comunque consigliabile procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità chimico-fisica.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Debbono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare a temperature superiori ai 5 C°, al riparo da luce ed umidità.
Attenzione: il prodotto tal quale contiene sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici.

Sospendere il trattamento: 3 giorni prima della raccolta per fragola, mora, rovo, lampone, mirtillo, ribes, uva spina e frutta a guscio, 20 giorni prima della raccolta per cereali e olivo; 10 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione: impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A10613

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Politor Service Soc. coop. a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Politor Service Soc. coop. a r.l. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto (codice fiscale n. 01829570736) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco De Rosa, nato a Napoli il 29 maggio 1967, con domicilio in Trinitapoli (Foggia), via Messina n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10611

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2006.

Modifica del decreto 21 giugno 2006, n. 341, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto n. 341/TRAG IV del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero;

Vista la lettera n. 509 del 4 luglio 2006 con la quale l'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha chiesto di apportare modifiche all'art. 2, commi 1 e 3, del decreto ministeriale n. 341/2006 per quanto attiene gli organismi pagatori riconosciuti e i provvedimenti di competenza di AGEA;

Vista la nota del 2 agosto 2006 con la quale l'UNIMA – Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola, ha chiesto di fissare in 10 anni l'età dei macchinari da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto nonché di tenere conto, per evitare sovra compensazioni, del carico di lavoro effettuato da ciascun fornitore e coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari;

Ritenuto di dover adottare le conseguenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto ministeriale n. 341/2006, le parole «non superiore agli 8 anni, con una riduzione del valore a nuovo del 12,5% per ogni anno di vetustà», sono sostituite con le parole «non superiore ai 10 anni, con una riduzione del valore a nuovo del 10% per ogni anno di vetustà».

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 341/2006, dopo le parole «precedente comma 2», è aggiunto il seguente periodo:

«Le risorse finanziarie eventualmente disponibili dopo l'attribuzione dell'aiuto commisurato al valore e all'età dei macchinari, di cui al primo periodo, ripartite tra le due categorie in proporzione all'ammontare dell'aiuto attribuito a ciascuna categoria, sono allocate a ciascun fornitore e coltivatore di barbabietola da zucchero proprietari di macchinari, in funzione dell'attività

svolta nel periodo di riferimento, tenendo conto, per i fornitori di macchinari del valore del fatturato e, per i coltivatori di barbabietola, della superficie lavorata.».

3. All'art. 2, comma 1, le parole «è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», sono sostituite dalle parole «è effettuato dagli organismi pagatori riconosciuti».

4. All'art. 2, comma 3, le parole «Con successivo provvedimento ministeriale», sono sostituite dalle parole «Con successivi provvedimenti di AGEA».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10434

DECRETO 3 ottobre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel compartimento marittimo di Manfredonia per le piogge alluvionali del mese di gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Manfredonia»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel compartimento marittimo di Manfredonia», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________
il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca____con sede
in ____________ Via ______________________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA _____________________
iscritta al n. _______________ del registro delle imprese di pesca di __________________
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nel compartimento marittimo di Manfredonia a seguito delle piogge alluvionali del mese di gennaio 2003 che hanno causato la moria di molluschi bivalvi di allevamento e hanno impedito l'esercizio dell'attività di pesca dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca _______________ al n. ___________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario ______________________________________
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ___________________________
sede di ______________________________ codice A.B.I. ______________________
codice CAB ___________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________

Firma __________________________________

06A10426

DECRETO 3 ottobre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel golfo di Trieste per lo stato di sofferenza dei mitili di allevamento nell'estate 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel golfo di Trieste»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel golfo di Trieste», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________
il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca____con sede in ________________ Via ____
codice fiscale ___________________________ partita IVA __________________________
iscritta al n. ________________ del registro delle imprese di pesca di ______________________
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nel golfo di Trieste a seguito dello stato di sofferenza dei mitili di allevamento, verificatosi a partire dal mese di giugno 2003, a causa dell'innalzamento della temperatura dell'acqua dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca ________________ al n. _____________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario ____
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ____________________________
sede di ______________________________ codice A.B.I. ______________________
codice CAB ____________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ________________________________

Firma ________________________________

06A10427

DECRETO 3 ottobre 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia per moria di mitili di allevamento nell'estate 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Venezia», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2003 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2003) rispetto all'anno precedente (2002).

Art. 3.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________
il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca____con sede in ______________ Via ____
codice fiscale _________________________ partita IVA ______________________
iscritta al n. ________________ del registro delle imprese di pesca di ____________________
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale avvenuta nel compartimento marittimo di Venezia a seguito dell'elevate temperature dei mesi estivi del 2003 che hanno determinato morie di mitili di allevamento dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca ________________ al n. ____________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario ____
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ___________________________
sede di ______________________________ codice A.B.I. _______________________
codice CAB ___________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2002, 2003;

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti relativi agli anni 2002, 2003, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________

Firma ___________________________________

06A10428

DECRETO 12 ottobre 2006.

Modifica del responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo distico «Boreale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata con precedente decreto, è attribuita ai responsabili della conservazione in purezza di seguito riportati:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
9408	Orzo distico	Boreale	Secobra Recherche	**Secobra Recherche e S.I.S. – Società Italiana Sementi**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10407

DECRETO 12 ottobre 2006.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	*Varietà*	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione
9125	Mais	Alonzo	Maisadour Semences	23/12/2004
9112	Mais	Amedo	Maisadour Semences	23/12/2004
9123	Mais	Anelka	Maisadour Semences	23/12/2004
7359	Mais	Babylon	Maisadour Semences	18/02/2002
7367	Mais	Barnum	Maisadour Semences	18/02/2002
7369	Mais	Clapton	Maisadour Semences	18/02/2002
7372	Mais	Copland	Maisadour Semences	18/02/2002
7371	Mais	Coupol	Maisadour Semences	18/02/2002
7370	Mais	Crillon	Maisadour Semences	18/02/2002
8242	Mais	Dangila	Maisadour Semences	23/12/2002
8256	Mais	Dakovo	Maisadour Semences	23/12/2002
8245	Mais	Duroc	Maisadour Semences	23/12/2002
6623	Mais	Nadim	Maisadour Semences	20/02/2001
6026	Mais	Nagoya	Maisadour Semences	01/02/2000
6024	Mais	Napoleon	Maisadour Semences	01/02/2000
6630	Mais	Nilsen	Maisadour Semences	20/02/2001
6025	Mais	Pontiac	Maisadour Semences	01/02/2000
9116	Mais	Septima	Maisadour Semences	23/12/2004
9130	Mais	Sixtina	Maisadour Semences	23/12/2004
8250	Mais	Sakea	Maisadour Semences	23/12/2002
9128	Mais	Alyssa	Maisadour Semences	23/12/2004
6014	Mais	Racine	Maisadour Semences	01/02/2000
5613	Mais	Mad 390	Maisadour Semences	04/02/1999
6011	Mais	Pekin	Maisadour Semences	01/02/2000
7362	Mais	Casado	Maisadour Semences	18/02/2002
3142	Mais	Kendo	Maisadour Semences	27/03/2006
4534	Mais	Mirabo	Maisadour Semences	04/03/1997
5228	Mais	Parabol	Maisadour Semences	24/02/1998
4562	Sorgo	Doricol	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer HI- Bred International Inc.	04/03/1997

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10408

DECRETO 17 ottobre 2006.

Modifica della denominazione di alcune varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2005, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate DKC5560 e DKC6455;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33, del 9 febbraio 2006, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate Karina e Bonami;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta di modifica della denominazione presentata dagli interessati;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà di mais di seguito elencate sono così modificate:

da DKCS56O a Maggi CS; da Bonami a MAS 74G; da Karina a KWS4541; da DKC6455 a ES Caliente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10409

DECRETO 13 novembre 2006.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2005 con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è stata designata quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P., intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista l'istanza con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto il decreto del 13 settembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Vista la nota protocollo n. 60331 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Aprutino Pescarese D.O.P. al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con sede in Pescara, via Conte Ruvo n. 3, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» registrata con regolamento 1263/96 del 1º luglio 1996 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 13 settembre 2006 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60331.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara quale Autorità pubblica incaricata con decreto 21 luglio 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese».

Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aprutino Pescarese» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimenari forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Aprutino Pescarese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10440

DECRETO 13 novembre 2006.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Soratte», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 23 febbraio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 23 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soratte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 23 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soratte», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218;

Considerato che Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Soratte», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Soratte», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 febbraio 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Soratte», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Soratte», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 23 febbraio 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Soratte» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Soratte» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Soratte» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10441

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio al 31 luglio 2006, in provincia di Perugia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Umbria subordinando l'erogazione degli aiuti a la decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Perugia:

siccità dal 1° maggio al 31 luglio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel territorio dei comuni di Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Amatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi e Vallo di Nera.

L'erogazione degli aiuti per le produzioni è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10538

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 29 giugno 2006 nella provincia di Treviso;

venti impetuosi del 29 giugno 2006 nella provincia di Verona;

tromba d'aria del 29 giugno 2006 nella provincia di Vicenza;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Treviso:

tromba d'aria del 29 giugno 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Asolo, Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda,

Castelcucco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Volpago del Montello, Trevignano;

Verona:

venti impetuosi del 29 giugno 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Arcole, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Veronella;

Vicenza:

tromba d'aria del 29 giugno 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Breganze, Fara Vicentino, Marostica, Molvena, Rossano Veneto, Thiene.

L'erogazione degli aiuti per le strutture è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10539

DECRETO 14 novembre 2006.

Iscrizione di una varietà di foraggera nel registro delle varietà di specie di piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie, della varietà di loglio perenne denominata «Joy» precedentemente cancellata per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Considerato che il relativo provvedimento era stato temporaneamente sospeso per la verifica della documentazione e che tale verifica ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varietà di loglio perenne denominata «Joy», già iscritta nel registro delle varietà di specie di piante agrarie con decreto ministeriale del 20 marzo 1992 e successivamente cancellata con decreto ministeriale del 17 marzo 2003, è nuovamente iscritta nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10608

DECRETO 14 novembre 2006.

Iscrizione di una varietà di mais nel relativo registro delle varietà di prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Vista la ricevuta attestante l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9904	Giordana	500	HS	Miatello sementi - San Martino di Lupari (Padova) e Trisler Seed Farms Inc. - USA
9901	Molar	600	HS	Miatello sementi - San Martino di Lupari (Padova) e Trisler Seed Farms Inc. - USA
9902	Bigger	600	HS	Miatello Sementi - San Martino di Lupari (Padova) e Trisler Seed Farms Inc. - USA
9903	Saturno	700	HS	Miatello sementi - San Martino di Lupari (Padova) e Trisler Seed Farms Inc. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10609

DECRETO 14 novembre 2006.

Modifica delle denominazioni di alcune varietà di mais iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006, con il quale sono state iscritte al registro nazionale, tra l'altro, le varietà di mais denominate Isabi CS e Larmoni CS;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste di modifica delle denominazioni presentate dagli interessati;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà di mais di seguito elencate sono così modificate: da Isabi CS a Darel, da Larmoni CS a Bravor.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10610

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 novembre 2006.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (primo elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1241/Ric. del 22 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2006;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione dell'11ottobre 2006, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

VENETO

TENAX S.p.A.

Via 1° Maggio, 226 - Dolcè frazione Volargne (VR)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

24.66.4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti ed antigelo

Punto di primo contatto

Tel. 045-6860222 E-mail tenax@tenax.it

Fax 045-6862456 Sito Internet: www.tenax.it

PIEMONTE

CISMONDI S.r.l.

Via Borgo S. Anna, 28/A - 12100 Cuneo

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

ICAR/08 Scienza delle costruzioni

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

Punto di primo contatto

Tel. 0171-690800 E-mail cismondisrl@gem.it

Fax 0171-649439 Sito Internet: www.cismondisrl.com

HDT TEAM S.r.l. - Laboratorio «Tecnologie Wireless»

Piazza N. Jotti, 5 - 10093 Collegno (TO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.20 ITC nel settore wireless

Punto di primo contatto

Tel. 011-4159503 E-mail enrico.auxilia@hdtteam.it

Fax 011-4059434 Sito Internet: www.hdtteam.it

LOMBARDIA

BALANCE SYSTEMS S.r.l. - Laboratorio «Balance Systems Technology Center»

Via Ticino, 30/g - 20064 Gongorzola (MI)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.20 Studi di architettura e di ingegneria

74.30 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

Punto di primo contatto

Tel. 0171-690800 E-mail zaltieri@balancesystems.it

Fax 0171-649439 Sito Internet: www.balancesystems.com

SIPCAM S.p.A. - Laboratorio CREG (Centro Ricerche Emilio Gagliardini)

Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

24.20 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti per agricoltura

73.10 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali

Punto di primo contatto

Tel. 0432-596302 E-mail lcapuzzi@sipcam.it

Fax 0432-71425 Sito Internet: www.sipcam.it5

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SIT-ON COMPONENTS S.r.l.

Via Zanetti, 7 - 34070 Mariano del Friuli (GO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

25.24 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni

36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi

Punto di primo contatto

Tel. 0481-698911 E-mail info@sit-on.com

Fax 0481-69055 Sito Internet: www.sit-on.com

EMILIA-ROMAGNA

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA Soc. Coop. a r.l. - Laboratorio Centro Ricerche Tecnologiche

Via Correcchio, 32 - 40026 Imola (BO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Punto di primo contatto

Tel. 0542-601601 E-mail becca@imolaceramica.it

Fax 0542-601864 Sito Internet: www.imolaceramica.it

FABBRI 1905 S.p.A.

Via Emilia, 82/b - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n. c.a.

15.89 Produzione di altri prodotti alimentari

15.94 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate

Punto di primo contatto

Tel. 051-6501401 E-mail R&D.Lab@fabbri1905.com

Fax 051-6501460 Sito Internet: www.fabbri1905.com

GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.A. G.I.Ma.

Via Emilia, 1356 - 47020 Longiano (FC)

Via Emilia Est, 35 - 42048 Rubiera (RE)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

15.7 Produzione di prodotti di alimentazione per animali

15.71 Produzione di alimenti per animali da allevamento

15.72 Produzione di prodotti per animali domestici

Punto di primo contatto

Tel. 0522-629141 E-mail info@gimaspa.it

Fax 0522-627120

MODENA CENTRO PROVE S.r.l. - Laboratorio di Ricerca & Prove di Meccanica, Ceramica ed Alimentare - Ecologico

Via Sallustio, 78 - 41100 Modena

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

74.30.2 Controllo di qualità e certificazione prodotti

74.84/B Ricerche e controlli in campo chimico, microbiologico ed ambientale

Punto di primo contatto

Tel. 059-822417 E-mail direzione@modenacentroprove.it

Fax 059-3365021 Sito Internet: www.modenacentroprove.com

SAFEST S.r.l.

Via Prampolini, 36 - 43044 Lemignano di Collecchio (PR)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74.30.1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti: esecuzione di prove di analisi chimiche, microbiologiche, strumentali

73.10 Ricerca pura ed applicata nei settori chimico, biologico e microbiologico

74.30.2 Controllo di qualità di prodotti alimentari

Punto di primo contatto

Tel. 0521-303442 E-mail info.laboratorio@safest.it

Fax 0521-303435

MARCHE

SO.MA.CI.S. S.p.A.

Via Jesina, 17 - 60022 Castelfidardo (AN)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

32.1 Fabbricazioni di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici

73.10.4 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.3 Collaudi e analisi tecniche

Punto di primo contatto

Tel. 071-721531 E-mail mtfanti@somacis.com

Fax 071-72153242 Sito Internet: www.somacis.com

MOLISE

GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.A. G.I.Ma.

Via Pesco Farese, 25 - 86025 Ripalimosani (CB)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

15.8 Produzione di prodotti di alimentazione per animali

15.73 Produzione di alimenti per animali da allevamento

15.74 Produzione di prodotti per animali domestici

Punto di primo contatto

Tel. 0522-629141 E-mail info@gimaspa.it

Fax 0522-627120

CAMPANIA

MATER Soc. Coop. a r.l.

Via Brecce a San Erasmo, 112/114 - 80146 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Punto di primo contatto

Tel. 081-6020711 E-mail mater@mater.it

Fax 081-6020777 Sito Internet: www.mater.it

NEXSOFT S.p.A.

Corso Garibaldi, 215 - 84125 Salerno

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.60 Altri servizi connessi all'informatica

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

72.2 Fornitura software e consulenza in materia di informatica

Punto di primo contatto

Tel. 089-2580977 E-mail a.muoio@nexsoft.it

Fax 089-227142 Sito Internet: www.nexsoft.it

TRACS S.r.l.

Via Coroglio, 156 c/o Fondazione Idis Città della Scienza - 80124 Napoli

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72 Realizzazione di software e consulenza informatica

73 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74 Altre attività professionali ed imprenditoriali

Punto di primo contatto

Tel. 081-6102937 E-mail info@tracs.it

Fax 081-19363582 Sito Internet: www.tracs.it

BASILICATA

TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.

Via Pomarico, snc - 75010 Pisticci Scalo (MT)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74.84.6 Altre attività di servizi n.c.a.

Punto di primo contatto

Tel. 0835-492302 E-mail a.bianchini@tecnoparco-vba.it

Fax 0835-492639 Sito Internet: www.tecnoparco-vba.it

PUGLIA

CONSORZIO CETMA - Centro di Progettazione, Design & Tecnologie dei Materiali

Strada Statale 7 Appia Km 706+030 - 72100 Brindisi

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.2 Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche

72.2 Realizzazione di software e consulenze informatiche

Punto di primo contatto

Tel. 0831-449111 E-mail direzione@cetma.it

Fax 0831-449317 Sito Internet: www.cetma.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

AIVEBS S.p.A.

Via Per Cognento, 138 - 41010 Cognento (MO)

Punto di primo contatto

Tel. 059-354031 E-mail montanari@aivebs.it

Fax 059-343096 Sito Internet: www.aivebs.com

Iscrizione nell'albo al posto di INFOTER S.p.A. per cessazione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il dirigente: COBIS

06A10499

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2006.

Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'accordo tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali, per l'anno 2005. (Rep. n. 2663).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 31 ottobre 2006:

vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale che prevede, all'art. 4, comma 4 che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

visto il richiamato art. 4, che dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa di questa Conferenza tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

visti gli articoli 2, comma 1, lettera *g)* e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che questa Conferenza, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregioriale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

vista la nota del 26 giugno 2006, della Conferenza delle regioni e delle province autonome di trasmissione dell'accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti il 22 giugno 2006, con il quale si provvede a disciplinare tra le parti le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005;

rilevato che, ai fini istruttori, l'anzidetto accordo è stato inviato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e che, sull'argomento, si sono svolte apposite riunioni tecniche il 17 luglio 2006 e il 22 settembre 2006;

considerato che, nel corso della citata riunione tecnica del 17 luglio 2006, i rappresentanti delle regioni hanno consegnato una nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;

considerato che, nel corso della successiva riunione tecnica del 22 settembre 2006, i rappresentanti del Ministero della salute hanno manifestato la disponibilità ad esprimere il nulla-osta al recepimento del testo dell'accordo in oggetto da parte della Conferenza Stato-regioni, rappresentando le seguenti richieste:

espungere al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso dell'accordo le parole «Tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;

precisare nel testo dell'intesa che:

le modalità di raccolta e trasmissione dei dati di cui al punto *C* del testo dell'accordo siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di definizione;

le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005);

considerato che, con nota del 29 settembre 2006, le regioni hanno trasmesso il parere favorevole di Federterme sulle richieste come sopra avanzate dal Ministero della salute e ritenute accoglibili in sede tecnica dalle regioni medesime;

rilevato che, con nota del 19 ottobre 2006, il Ministero della salute ha preso atto del predetto assenso manifestato da Federterme;

considerato che, con nota del 23 ottobre 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione dell'intesa, ha comunicato di concordare con le predette richieste formulate dal Ministero della salute;

vista la nota in data 31 ottobre 2006, con la quale la Federterme ha confermato di concordare sulla nuova versione delle tabelle relative alle tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005 da cui risulta una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL;

considerato che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel ritenere accoglibili le richieste come sopra formulate in sede tecnica dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, hanno espresso il loro assenso ai fini del perfezionamento dell'intesa nei termini risultanti da un documento consegnato al riguardo, allegato sub-1, parte integrante del presente atto;

considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno consegnato un appunto concernente la richiesta congiunta di acquisire a verbale che i Ministeri in parola esprimono il proprio assenso al perfezionamento dell'intesa alle condizioni e negli esatti termini già esplicitati nel corso della riunione tecnica del 22 settembre 2006;

Esprime intesa

ai fini del recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, nei seguenti termini:

che nell'accordo tra la Federterme e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005, stipulato in data 22 giugno 2006, allegato sub-2 e parte integrante del presente atto, si intendono espunte, al punto «B - Tariffe termali», primo capoverso, le parole: «;tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno»;

che le tabelle *A* e *B*, allegate al predetto accordo, concernenti le tariffe per prestazioni termali da valere per l'anno 2005, si intendono sostituite con quelle consegnate nel corso della predetta riunione tecnica del 17 luglio 2006, che, unite al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

che le modalità di raccolta e trasmissione dei dati, di cui al punto *C* del testo dell'accordo oggetto della presente intesa, siano coerenti e coordinate con il sistema informativo sanitario in via di ridefinizione;

che le regioni e le province autonome danno atto della sostenibilità a proprio carico della maggiore spesa rispetto al quadro finanziario delle risorse messe a disposizione dallo Stato ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005).

Roma, 31 ottobre 2006

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

ALLEGATO *sub*-1

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005
(Punto 2-*bis*) elenco B O.d.g. Conferenza Stato-regioni

La Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 31 ottobre 2006, ha approvato le seguenti modifiche dell'accordo, condivise da Federterme, per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005 sottoscritto con Federterme il 22 giugno 2006: il primo capoverso - punto B - Tariffe termali - è così modificato: con effetto dal 1º gennaio 2005 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementate nella misura dell'1,9%, secondo le decisioni assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.

Le tabelle allegate all'accordo sono sostituite da quelle allegate al presente documento, consegnate in sede di incontro tecnico-misto presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni del 17 luglio 2006, che riportano una specificazione in ordine alla differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS e INAIL.

Conseguentemente la Conferenza delle regioni e delle province autonome esprime l'intesa sull'accordo.

Roma, 31 ottobre 2006

ALLEGATO *sub*-2

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2005

Il giorno 22 giugno 2006, in Roma, presso la Conferenza delle regioni e delle province autonome

tra

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, rappresentata dal dott. Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi assessore al diritto alla salute della regione Toscana

e

la Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali e curative, rappresentata dal presidente dott. Costanzo Jannotti Pecci;

Preso atto

di quanto contenuto all'art. 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2003) che prevede «A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323/2000, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per le cure termali di cui all'art. 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta»;

che Federterme ha richiesto di incrementare, per l'anno 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN nella misura del 2%;

Rilevato

che la trattativa si è svolta con la partecipazione del rappresentante del Ministero della salute il quale ha concordato sui contenuti del presente accordo;

Considerato:

che con il precedente accordo per l'erogazione delle pretazioni termali, valido per il biennio 2003-2004, si è attuato il previsto percorso di riallineamento tra costi di produzione delle prestazioni termali e relative tariffe;

che, sempre in attuazione delle previsioni dell'accordo 2003-2004, sono stati definiti i «requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico dei Servizio sanitario nazionale», approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni è le provincie autonome nella seduta del 23 settembre 2004 (repertorio

atti n. 2091) e che il possesso dei suddetti requisiti da parte degli stabilimenti termali ha costituito riferimento anche ai fini della remunerazione tariffaria delle prestazioni erogate;

che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 17 giugno 2004, ha approvato anche la proposta di linee guida per l'individuazione dei requisiti di accreditamento e per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati presentata dal tavolo tecnico Regioni /Ministero della salute/Federterme;

che è opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero della salute, la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e al monitoraggio della realtà termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all'attuazione condivisa della legge di riordino del settore (legge n. 323/2000);

che è necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal tavolo tecnico costituisce un fondamentale contributo all'appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini;

In tale contesto, in considerazione della necessità di garantire continuità assistenziale e di assicurare alle aziende USL e alle aziende termali un riferimento tariffario certo ai fini della programmazione degli interventi e delle previsioni di spesa nonché della predisposizione dei bilanci aziendali;

Le regioni e Federteme convengono sui punti di seguito individuati.

A. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali sono quelle definite con decreto ministeriale 22 marzo 2001, recante: «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006, con decreto ministeriale del 13 dicembre 2005.

Le prestazioni erogabili siano quelle già previste nel precedente accordo, che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 200l.

B. Tariffe termali

Con effetto dal 1º gennaio 2005, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali sono incrementare nella misura dell'1,9%; tale incremento è definito in relazione al tasso di inflazione reale stabilito per lo stesso anno, secondo le decisioni assunte dalla Commissione salute nella seduta del 28 marzo 2006.

Fermo restando il complessivo incremento individuato nella misura dell'1,9%, si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessità e caratteristiche di erogazione delle stesse.

Al fine di chiarire le modalità di definizione delle tariffe come applicate negli anni precedenti, le parti ritengono di precisare quanto contenuto nei precedenti accordi nazionali relativamente alla partecipazione delle aziende alla ricerca scientifica in ambito termale e alle intese successivamente intervenute in riferimento alla partecipazione al Fondo appositamente costituito. Nel confermare la istituzione del Fondo per la ricerca scientifica, per il conseguimento degli obiettivi di appropriatezza e di sviluppo delle prestazioni di medicina termale, le parti concordano:

il finanziamento del Fondo è stabilito, per l'anno 2005, nella misura dello 0,3% del fatturato annuo lordo, che le aziende termali accreditate, aderenti al fondo medesimo, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN;

la definizione di tariffe diversificate da applicare rispettivamente alle aziende termali partecipanti al Fondo e a quelle che non aderiscono al Fondo medesimo; al fine di dare certezza finanziaria e di programmazione sia alle aziende USL che alle aziende termali, evitando nel contempo successivi interventi di conguaglio e tenuto conto anche che tali prestazioni sono sottoposte a compensazione interregionale;

Tenuto conto di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle: la prima, tabella A, che definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione alle tariffe 2004, dell'incremento concordato con il presente atto, da applicare alle aziende termali che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica; la seconda, tabella B, che prevede la decurtazione dello 0,35% alle tariffe così come definite nella tabella A, da applicare alle aziende termali che non aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica.

Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

C. Analisi e controllo della spesa termale

Si conferma l'impegno del gruppo tecnico Regioni/Ministero della Salute/Federterme a procedere alla definizione di un flusso informativo finalizzato ad una complessiva analisi e monitoraggio del settore termale, con particolare riferimento alla raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni termali erogate e al governo della spesa sostenuta dal servizio sanitario, sia a livello regionale che nazionale.

D. Specifici impegni del tavolo tecnico

Il tavolo Regioni/Ministero della salute/Federteme assicura il proprio supporto tecnico agli specifici tavoli di lavoro previsti, competenti per materia, in merito alle problematiche ancora non risolte relative ad aspetti peculiari della realtà termale, con riferimento ai seguenti punti:

a) definizione della figura dell'operatore termale, il cui percorso è stato avviato nell'ambito dello specifico tavolo di lavoro;

b) definizione di un percorso per la individuazione dei requisiti delle piscine termali;

c) revisione dell'elenco delle prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN;

d) ridefinizione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, anche a fronte dell'acquisizione dei risultati degli studi relativi al gradiente di efficacia od utilità terapeutica di alcune prestazioni in rapporto alla patologia trattata, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e di utilizzare al meglio le risorse disponibili con riferimento anche ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca scientifica;

E. Modalità di adesione al Fondo per la ricerca scientifica di cui all'accordo interregionale 15 dicembre 1999

Le aziende termali che aderiscono al Fondo dichiarano alle regioni o alle aziende USL territorialmente competenti e a Federterme, entro il 30 novembre di ogni anno ed in riferimento all'anno successivo, la propria adesione al Fondo, al fine di permettere la corretta attribuzione, da parte delle medesime Regioni, delle tariffe con le quali remunerare le prestazioni erogate.

Le parti concordano che Federteme, entro il 30 giugno di ogni anno, provvderà a certificare il versamento delle quote di partecipazione delle Aziende termali aderenti al Fondo per la ricerca scientifica, tramite appositi elenchi trasmessi alle aziende USL ed alle Regioni di competenza.

Le parti concordano di provvedere alla revisione del regolamento del Fondo per la ricerca scientifica termale entro il 31 dicembre 2006.

per Federterme
Il Presidente
Jannotti Pecci

per la Commissione Salute
Il coordinatore
Rossi

per la Conferenza delle regioni e delle province autonome
Il presidente
Errani

ALLEGATO

TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI DA VALERE PER L'ANNO 2005 CON ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.	CODIFICA PRESTAZIONI		LIV. SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C. D. DI "ANNETTAMENTO"	I	89.90.1	12,04	11,27	10,64	9,72	9,05
FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	I	89.90.2	20,50	19,15	18,17	16,69	15,59
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	I	89.90.3	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	I	89.90.4	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAIL)	I	89.90.5	8,64	8,07	7,67	6,82	5,81
STUFA O GROTTA	I	89.91.1	8,17	7,66	6,52	4,96	4,96
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	I	89.91.2	3,95	3,66	3,38	3,11	2,86
IRRIGAZIONE VAGINALE	I	89.92.1	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	I	89.92.2	13,30	12,44	11,78	9,19	8,17
DOCCIA RETTALE	I	89.92.3	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	I	89.92.4	4,54	4,22	3,54	2,94	2,37
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTROENTERICO	I	89.92.5	4,54	4,22	3,54	2,94	2,37
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	I	89.93.1	4,89	4,56	3,82	3,09	2,52
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA	I	89.93.2	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLM. CONTR.	I	89.93.3	14,50	13,98	13,26	12,76	12,28
SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	I	89.93.4	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA	I	89.93.5	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	I	89.94.1	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOTORIA	I	89.94.2	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE FUNZ.RESP	I	89.94.3	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (°)	I	89.94.5	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23

(°) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALE.

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI A EURO: LIV. SUPER 6,38 - 1° LIV. 5,80 - 2° LIV. 5,39 - 3° LIV. 4,53 - 4° LIV. 3,51

TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI DA VALERE PER L'ANNO 2005 SENZA ADESIONE

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICO DEL S.S.N.		CODIFICA PRESTAZIONI	LIV. SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C. D. DI "ANNETTAMENTO"	I	89.90.1	12,00	11,23	10,60	9,69	9,02
FANGO + BAGNO TERAPEUTICO	I	89.90.2	20,43	19,08	18,11	16,63	15,54
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	I	89.90.3	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	I	89.90.4	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAIL)	I	89.90.5	8,61	8,04	7,64	6,80	5,79
STUFA O GROTTA	I	89.91.1	8,14	7,63	6,50	4,94	4,94
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB./POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	I	89.91.2	3,93	3,65	3,37	3,09	2,85
IRRIGAZIONE VAGINALE	I	89.92.1	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	I	89.92.2	13,25	12,40	11,74	9,16	8,14
DOCCIA RETTALE	I	89.92.3	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLOSI VIE URINARIE	I	89.92.4	4,52	4,21	3,53	2,93	2,36
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTROENTERICO	I	89.92.5	4,52	4,21	3,53	2,93	2,36
SEDUTA DI CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	I	89.93.1	4,87	4,54	3,80	3,08	2,51
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA	I	89.93.2	14,57	14,57	14,57	14,57	14,57
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTILAZIONE POLM. CONTR.	I	89.93.3	14,45	13,93	13,22	12,72	12,24
SEDUTA DEL CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	I	89.93.4	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA	I	89.93.5	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	I	89.94.1	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOTORIA	I	89.94.2	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE FUNZ.RESP	I	89.94.3	40,83	40,83	40,83	40,83	40,83
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (°)	I	89.94.5	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18

(°) QUALORA L'ASSISTITO PRESENTI L'INTERA SERIE DI ESAMI EMATOCHIMICI PREVISTI EFFETTUATI A PROPRIO CARICO IN UN PERIODO TEMPORALE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA TERMALE.

DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS E INAIL PARI A EURO: LIV. SUPER 6,36 - 1° LIV. 5,78 - 2° LIV. 5,37 - 3° LIV. 4,52 - 4° LIV. 3,49

06A10492

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2006.

Determinazione e ripartizione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, per il periodo 1º ottobre-31 dicembre 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Determinazione e ripartizione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione per il periodo 1º ottobre-31 dicembre 2006:

1.1 - L'importo spettante a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, quale previsto dall'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall'art. 3, comma 37 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è determinato, per il periodo 1º ottobre-31 dicembre 2006, in euro 117.500.000,00 pari ai 3/12 dell'importo di 470 milioni di euro.

1.2 - L'importo di cui al punto 1.1 spetta per euro 117.459.250,00 alle società partecipate da Riscossione S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, sulla base della ripartizione indicata nella tabella allegata al presente provvedimento, e per euro 40.750,00, ad Alto Adige Riscossioni S.p.A.

1.3 - L'importo di cui al punto 1.1 è versato a Riscossione S.p.A., che provvede all'accreditamento alle sue partecipate di quanto a queste spettante.

2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005, dal 1º ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.A. e le società da questa partecipate. Il comma 28 dello stesso art. 3 stabilisce che i richiami contenuti nella vigente legislazione ai concessionari e commissari governativi vadano riferiti, dal 1º ottobre 2006, a Riscossione S.p.A. ed alle sue partecipate di cui al comma 7 dell'art. 3 in parola. A questi soggetti, pertanto, si applica anche il sistema di remunerazione previsto dall'art. 4, commi 118 e 119, della legge n. 350/2003.

In particolare, attesa la natura di holding di Riscossione S.p.a. e la necessità che la stessa utilizzi, nei confronti delle partecipate, tutte le leve possibili — prioritariamente quella economica — al fine di ottenere il raggiungimento degli sfidanti obietti di recupero di efficacia imposti dalla legge, si ritiene che — in linea generale — risulti corretto attribuire alla stessa l'intero importo previsto dalla legge a titolo di remunerazione, per la successiva redistribuzione alle partecipate secondo logiche di gruppo.

Tuttavia, in considerazione della presenza, per la remunerazione 2006, del richiamo ai criteri di ripartizione di cui all'art. 4, comma 119, della legge n. 350 del 2003, la ripartizione oggetto del presente provvedimento non può che essere effettuata individuando con il presente provvedimento l'importo spettante a ciascuna azienda.

L'applicazione del citato comma 119, però, non può che avvenire in un quadro di assoluta coerenza con i mutamenti dello scenario organizzativo introdotti dal decreto-legge n. 203/2005.

Ne consegue l'impossibilità di procedere all'attribuzione della quota parte del 4% ai commissari governativi, figura non più esistente dal 1º ottobre 2006. Il relativo importo viene, pertanto, ridistribuito tra le aziende partecipate da Riscossione S.p.A. Nel rispetto della norma, viene, altresì, prevista l'attribuzione di un importo specifico ad Alto Adige Riscossione S.p.A., quale compenso aggiuntivo volto a remunerare i maggiori costi sostenuti per il bilinguismo.

Tenuto conto, altresì, della ricordata funzione di holding che Riscossione S.p.A. svolge nei confronti delle sue partecipate ed al fine di snellire le attività a carico dell'apparato statale funzionali all'erogazione degli importi in argomento, l'intera somma viene accreditata a Riscossione S.p.A., che provvederà alla redistribuzione della stessa tra le società destinatarie.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120).

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3, commi 1, 2, 7, 28 e 37).

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore dell'Agenzia f.f.: BEFERA

TABELLA A

Ripartizione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2006

(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118,119 e 120)

Ambito territoriale	Agenti della riscossione	% di ripartizione	Importo (dal 01/10/2006 al 31/12/2006)
Alessandria	CARALT Spa	0,93	€ 1.091.794,89
Ancona	ANCONA TRIBUTI Spa	0,75	€ 886.103,34
Aosta	UNIRISCOSSIONI Spa	0,29	€ 338.287,86
Arezzo	G.E.T. Spa	0,77	€ 901.619,61
Ascoli Piceno	ANCONA TRIBUTI Spa	0,67	€ 792.020,88
Asti	SESTRI Spa	0,37	€ 435.330,44
Avellino	G.E.I. Spa	0,75	€ 877.755,27
Bari	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	3,32	€ 3.904.142,66
Belluno	UNIRISCOSSIONI Spa	0,33	€ 393.479,15
Benevento	SESTRI Spa	0,45	€ 524.041,45
Bergamo	BERGAMO ESATTORIE Spa	1,78	€ 2.089.352,65
Biella	SESTRI Spa	0,37	€ 434.235,08
Bologna	GEST LINE Spa	1,88	€ 2.210.359,43
Bolzano	ALTO ADIGE RISCOSSIONI Spa	1,01	€ 1.188.837,60
Brescia	ESATRI - Esazione Tributi Spa	2,02	€ 2.375.162,71
Brindisi	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	0,73	€ 861.590,57
Cagliari	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	1,45	€ 1.697.719,22
Campobasso	S.R.T. Spa	0,39	€ 453.562,89
Caserta	GEST LINE Spa	1,32	€ 1.550.376,35
Catanzaro	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	0,62	€ 726.534,37
Chieti	SO.G.E.T. RISCOSSIONE Spa	0,62	€ 727.443,79
Como	RILENO Spa	0,94	€ 1.106.370,09
Cosenza	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	1,44	€ 1.687.913,05
Cremona	S.R.T. LUCCA E CREMONA Spa	0,53	€ 619.771,89
Crotone	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	0,26	€ 306.626,95
Cuneo	CUNEO RISCOSSIONI Spa	1,01	€ 1.185.115,98
Ferrara	SIFER Spa	0,60	€ 701.249,53
Firenze	CENTRO RISCOSSIONI TRIBUTI CERIT Spa	1,92	€ 2.256.425,67
Foggia	G.E.M.A. RISCOSSIONI Spa	1,14	€ 1.334.810,03
Forli'	CE.FO.RI. RISCOSSIONE Spa	0,67	€ 783.646,83
Frosinone	FROSINONE RISCOSSIONE Spa	0,76	€ 895.444,95
Genova	GEST LINE Spa	2,13	€ 2.503.166,96
Gorizia	GEST LINE Spa	0,33	€ 385.106,38
Grosseto	GERIT Spa	0,65	€ 766.965,38
Imperia	SESTRI Spa	0,39	€ 463.623,31
Isernia	S.R.T. Spa	0,17	€ 197.781,61
La Spezia	S.R.T. Spa	0,35	€ 408.186,97
L'Aquila	GERIT Spa	0,69	€ 813.187,93
Latina	GERIT Spa	0,95	€ 1.120.558,07
Lecce	SOBARIT Spa	1,07	€ 1.253.267,91
Lecco	RILENO Spa	0,54	€ 635.374,92
Livorno	GERIT Spa	0,76	€ 890.843,27
Lodi	ESATRI - Esazione Tributi Spa	0,28	€ 330.168,45
Lucca	S.R.T. LUCCA E CREMONA Spa	0,76	€ 889.339,33
Macerata	MARCHERISCOSSIONI Spa	0,66	€ 774.051,23
Mantova	UNIRISCOSSIONI Spa	0,78	€ 910.599,61
Massa Carrara	CENTRO RISCOSSIONI TRIBUTI CERIT Spa	0,42	€ 497.230,11
Matera	RI.TRI.MAT Spa	0,42	€ 487.758,39
Milano	ESATRI - Esazione Tributi Spa	9,24	€ 10.857.950,51
Modena	UNIRISCOSSIONI Spa	0,95	€ 1.112.217,24
Napoli	GEST LINE Spa	4,44	€ 5.215.403,14
Novara	SESTRI Spa	0,62	€ 731.067,81

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

pagina 1 di 2

Ripartizione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2006

(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118,119 e 120)

Ambito territoriale	Agenti della riscossione	% di ripartizione	Importo (dal 01/10/2006 al 31/12/2006)
Nuoro	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	0,52	€ 610.970,45
Oristano	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	0,32	€ 376.289,21
Padova	GEST LINE Spa	1,49	€ 1.751.929,20
Parma	S.E.I.T. PARMA Spa	0,63	€ 741.731,46
Pavia	ESATRI - Esazione Tributi Spa	0,89	€ 1.040.322,15
Perugia	SORIT Spa - PERUGIA	1,06	€ 1.244.821,25
Pesaro-Urbino	MARCHERISCOSSIONI Spa	0,65	€ 763.330,89
Pescara	SO.G.E.T. RISCOSSIONE Spa	0,61	€ 715.162,22
Piacenza	PADANA RISCOSSIONI Spa	0,50	€ 592.296,96
Pisa	G.E.T. Spa	0,83	€ 970.805,84
Pistoia	G.E.T. Spa	0,51	€ 602.227,61
Pordenone	UNIRISCOSSIONI Spa	0,46	€ 534.532,62
Potenza	S.E.M. Spa	0,73	€ 856.431,84
Prato	GEST LINE Spa	0,53	€ 625.334,60
Ravenna	RAVENNA RISCOSSIONI SPA	0,66	€ 778.635,80
Reggio Calabria	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	1,05	€ 1.234.063,42
Reggio Emilia	RISCOSERVICE Spa	0,72	€ 851.500,33
Rieti	SERIT RIETI Spa	0,47	€ 546.963,81
Rimini	CE.FO.RI. RISCOSSIONE Spa	0,54	€ 630.417,50
Roma	GERIT Spa	8,10	€ 9.518.069,78
Rovigo	GEST LINE Spa	0,40	€ 472.439,53
Salerno	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	2,35	€ 2.764.058,40
Sassari	SARDEGNA RISCOSSIONE Spa	0,77	€ 904.494,05
Savona	SESTRI Spa	0,49	€ 580.582,82
Siena	GERIT Spa	0,75	€ 886.104,10
Sondrio	RIPOVAL Spa	0,31	€ 358.705,08
Taranto	SO.G.E.T. RISCOSSIONE Spa	0,78	€ 919.185,22
Teramo	SO.G.E.T. RISCOSSIONE Spa	0,53	€ 617.540,09
Terni	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Spa - TERNI	0,38	€ 448.864,36
Torino	UNIRISCOSSIONI Spa	4,65	€ 5.465.460,51
Trento	UNIRISCOSSIONI Spa	0,90	€ 1.052.293,61
Treviso	UNIRISCOSSIONI Spa	1,31	€ 1.541.259,51
Trieste	UNIRISCOSSIONI Spa	0,52	€ 607.155,68
Udine	SFET Spa	1,08	€ 1.267.032,13
Varese	ESATRI - Esazione Tributi Spa	1,55	€ 1.819.420,34
Venezia	GEST LINE Spa	1,35	€ 1.589.150,38
Verbano	SESTRI Spa	0,25	€ 295.579,82
Vercelli	SESTRI Spa	0,31	€ 361.547,52
Verona	UNIRISCOSSIONI Spa	1,36	€ 1.596.844,74
Vibo Valentia	E.TR. - Esazione Tributi - Spa	0,27	€ 314.428,07
Vicenza	UNIRISCOSSIONI Spa	1,22	€ 1.431.820,23
Viterbo	S.R.T. Spa	0,51	€ 598.473,21
totale		**100,00**	**€ 117.459.250,00**

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

pagina 2 di 2

06A10493

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI PRA di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta:

Il mancato funzionamento, in data 23 ottobre 2006, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla comunicazione del 23 ottobre 2006 prot. 1828 dell'Ufficio ACI PRA di Salerno che ha segnalato che, in pari data, a causa di evento calamitoso alluvionale, si verificava la presenza diffusa di fango al piano terra dell'ufficio, constatata anche dai vigili del fuoco intervenuti, e che, pertanto, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico.

La procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 30 ottobre 2006 n. 4375/u, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 13 novembre 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A10540

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azilect» (rasagilina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 105/ 06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Azilect (rasagilina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 febbraio 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/304/001 - 7 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/002 - 10 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/003 - 28 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/004 - 30 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/005 - 100 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/006 - 112 compresse in blister AL/AL 1 mg;
EU/1/04/304/007 - 30 compresse in flacone HDPE 1 mg.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma GmbH.

Rappresentante locale del titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attua-

zione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227 - del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta rappresentante locale del titolare A.I.C. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 settembre 2006;

Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azilect» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale AZILECT (rasagilina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

7 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983017/E (in base 10) 138N79 (in base 32);

10 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983031/E (in base 10) 138N7R (in base 32);

28 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32);

30 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983043/E (in base 10) 138N83 (in base 32);

100 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983056/E (in base 10) 138N8J (in base 32);

112 compresse in blister AL/AL 1 mg - A.I.C. n. 036983068/E (in base 10) 138N8W (in base 32);

30 compresse in flacone HDPE 1 mg - A.I.C. n. 036983070/E (in base 10) 138N8Y (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Azilect è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Azilect» (rasagilina) è classificata come segue:

confezione: 28 compresse in blister 1 mg - A.I.C. n. 036983029/E (in base 10) 138N7P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 91,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 150,19 euro.

Le prime due confezioni gratuite su prescrizione riservata ai medici specialisti dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale). Se l'efficacia è confermata dispensazione su prescrizione dei medici di medicina generale in base a piano terapeutico dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salvo specifica determinazione regionale).

Follow up per efficacia e sicurezza ogni 6 mesi.

Tetto di spesa (ex factory) di 5 milioni di euro per il primo anno e di 9,5 milioni di euro per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10348

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ganfort» (travoprost + timololo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n.110/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ganfort» (travoprost + timololo) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 maggio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/340/001 300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico flacone LDPE 3 ml (300 mcg/ml) 1 flacone;

EU/1/06/340/002 300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico flacone LDPE 3 ml (300 mcg/ml) 3 flaconi.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road Westport Co Mayo Irlanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17. 06. 4 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n. 30 del 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Ganfort debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale GANFORT (travoprost + timololo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico flacone LDPE 3 ml (300 mcg/ml) 1 flacone - n. 037140011/E (in base 10) 13FFKC (in base 32);

300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico flacone LDPE 3 ml (300 mcg/ml) 3 flaconi - n. 037140023/E (in base 10) 13FFKR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che rispondono insufficientemente ai beta-bloccanti topici o agli analoghi delle prostaglandine.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Ganfort» (travoprost + timololo) è classificata come segue:

confezione: 300 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione uso oftalmico flacone LDPE 3 ml (300 mcg/ml) 1 flacone - n. 037140011/E (in base 10) 13FFKC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 78.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,75 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,00 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10350

DETERMINAZIONE 15 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Myozyme» (a-glucosidasi acida umana ricombinante), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 111/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Myozyme» (a-glucosidasi acida umana ricombinante) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 marzo 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/333/001 50 mg fiala (vetro) 20 ml 1 fiala;

EU/1/06/333/002 50 mg fiala (vetro) 20 ml 10 fiale;

EU/1/06/333/003 50 mg fiala (vetro) 20 ml 25 fiale.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 settembre 2006;

Vista la deliberazione n. 27 del 27 settembre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Myozyme» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale MYOZYME (a-glucosidasi acida umana ricombinante) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

50 mg fiala (vetro) 20 ml 1 fiala - A.I.C. n. 037174012/E (in base 10) 13GGRW (in base 32);

50 mg fiala (vetro) 20 ml 10 fiale - A.I.C. n. 037174024/E (in base 10) 13GGS8 (in base 32);

50 mg fiala (vetro) 20 ml 25 fiale - A.I.C. n. 037174036/E (in base 10) 13GGSN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Myozyme» è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Malattia di Pompe (deficit di alfa-glucosidasi acida).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Myozyme» (a-glucosidasi acida umana ricombinante) è classificata come segue:

confezione: 50 mg fiala (vetro) 20 ml 1 fiala - A.I.C. n. 037174012/E (in base 10) 13GGRW (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 550,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 907,73 euro.

Sconto obbligatorio del 2,727% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'I.S.S. con raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità definite tra I.S.S. e regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10660

DETERMINAZIONE 15 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Duotrav» (travoprost + timololo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 112/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Duotrav» (travoprost + timololo) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 aprile 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/338/001 40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml;

EU/1/06/338/002 40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 2,5 ml;

EU/1/06/338/003 40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories (UK) Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n. 30 del 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Duotrav» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale DUOTRAV (travoprost + timololo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 037104015/E (in base 10) 13DBDH (in base 32);

40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 2,5 ml - A.I.C. n. 037104027/E (in base 10) 13DBDV (in base 32);

40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 6 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 037104039/E (in base 10) 13DBF7 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che rispondono insufficientemente ai beta-bloccanti topici o agli analoghi delle prostaglandine.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Duotrav» (travoprost + timololo) è classificata come segue:

confezione: 40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 037104015/E (in base 10) 13DBDH (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 78;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,00 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10659

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica di Albania, del Regno Hascemita di Giordania, del Principato di Monaco e dello Stato di Israele.

Martedì 7 novembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Llesh Zef Kola, Ambasciatore della Repubblica di Albania, il quale gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 7 novembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.A.R. la Principessa Wijdan Bint Fawaz Al Hashimi, Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, la quale gli ha presentato le lettere credenziali che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 7 novembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Philippe Blanchi, Ambasciatore del Principato di Monaco, il quale gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 7 novembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Gideon Meir, Ambasciatore dello Stato di Israele, il quale gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Da 06A10569 a 06A10572

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al decreto 6 ottobre 2006 del Ministero della salute, recante: «Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 12, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 10 ottobre 2006, è sostituito dal seguente: «Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229».

06A10667

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupifar»

Estratto determinazione AIC/N n. 1208 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUPIFAR nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml; «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml; «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 4 ml; «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 3 ml; «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 3 ml; «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml; «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Farmarand S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Volterra n. 9, cap 20146, codice fiscale 03770760969.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml A.I.C. n. 036141012 (in base 10) 12GXYN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 036141024 (in base 10) 12GXZ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 036141036 (in base 10) 12GXZD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 036141048 (in base 10) 12GXZS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml - A.I.C. n. 036141051 (in base 10) 12GXZV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: Glucosio monoidrato 80 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 4 ml - A.I.C. n. 036141063 (in base 10) 12GY07 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: glucosio monoidrato 80 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 3 ml - A.I.C. n. 036141075 (in base 10) 12GY0M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 7,5 mg;

eccipienti: Glucosio monoidrato 82,5 mg; Sodio idrossido (correttore PH); Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 3 ml - A.I.C. n. 036141087 (in base 10) 12GY0Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 7,5 mg;

eccipienti: Glucosio monoidrato 82,5 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 036141099 (in base 10) 12GY1C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Glucosio monoidrato 105 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 036141101 (in base 10) 12GY1F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Glucosio monoidrato 105 mg; Sodio idrossido (correttore PH); acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: BUPIFAR si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale tronculare, loco regionale;

blocco simpatico;

blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso;

peridurale e sacrale;

spinale subaracnoidea,

Bupifar è pertanto indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione A.I.C. n. 036141012 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141024 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141036 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141048 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141051 - «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141063 - «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141075 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141087 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione A.I.C. n. 036141099 - «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036141101 - «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 2 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036141012 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141024 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141036 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141048 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n 036141051 - «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 4 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141063 - «5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 4 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n 036141075 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 3 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n 036141087 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 3 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141099 - «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 fiala da 2 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 036141101 - «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 1 siringa preriempita da 2 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10486

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketil»

Estratto determinazione AIC/N n. 1209 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KETIL nella forma e confezione: «2,5% gel»1 tubo da 60 g;

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.A. con sede legale e domicilio in 21 Rue Saint Matthieu, 78500 - Houdan (Francia).

Confezione: «2,5% gel»1 tubo da 60 g.

A.I.C. n. 029286010 (in base 10) 0VXRNU (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoires Chemineau stabilimento sito in 93, Route De La Monnaie - 37120 Vouvray, Francia (tutte).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Ketoprofene 2,5 g;

eccipienti: Carbopol 980 NF 2 g; Trolamina q.b. a Ph 6,5; Olio di lavanda 0,028 g; alcol 28,5 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di affezioni dolorose dell'apparato osteo-articolare e muscolare di origine reumatica o traumatica: contusioni, distorsioni, stiramenti muscolari, torcicollo, lombaggine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 029286010 - «2,5% gel» 1 tubo da 60 g.

Classe di rimborsabilità : «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029286010 - «2,5% gel» 1 tubo da 60 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meninvact»

Estratto determinazione n. 329 del 9 novembre 2006

Medicinale: MENINVACT.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD Ltd - Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead - Berkshire SL6 1QP UK.

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 1 flaconcino di polvere + 1 siringa di solvente monodose. A.I.C n. 035437045/M (in base 10) 11TGHP (in base 32).

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 5 flaconcini di polvere + 5 siringhe di solvente monodose. A.I.C. n. 035437058/M (in base 10) 11TGJ2 (in base 32).

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe di solvente monodose. A.I.C. n. 035437060/M (in base 10) 11TGJ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: 1 dose (0,5 ml di vaccino ricostituito) contiene:

principio attivo: 10 mcg di oligosaccaride meningococcico del gruppo C coniugato con 12,5-25,0 mcg di proteina Corynebacterium diphteriae CRM197;

eccipienti: idrossido alluminio (adiuvante), mannitolo, sodio di idrogeno fosfato monoidrato, disodio fosfato-eptaidrato, cloruro di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

Novartis Vaccines and Diagnostic S.r.l. - via Fiorentina, 1 - 53100 Siena;

Novartis Vaccines and Diagnostics, INC - 4650 Horton Street Emeryville California USA;

Chiron Behring GmbH & Co - KG - P.O. Box 1630 D35006 Marburg Germania;

Novartis Vaccines and Diagnostic S.r.l. - Bellaria-Rosia 53018 Sovicille Italia.

Rilascio dei lotti: Novartis Vaccines and Diagnostic S.r.l. - Bellaria-Rosia 53018 Sovicille Italia.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai 2 mesi di età, adolescenti e adulti, per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis. L'utilizzo di Meninvact Kit deve essere determinato sulla base di raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 1 flaconcino di polvere + 1 siringa di solvente monodose. A.I.C. n. 035437045/M (in base 10) 11TGHP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 5 flaconcini di polvere + 5 siringhe di solvente monodose. A.I.C. n. 035437058/M (in base 10) 11TGJ2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: polvere e solvente per sospensione iniettabile 1 kit con 10 flaconcini di polvere + 10 siringhe di solvente monodose. A.I.C. n. 035437060/M (in base 10) 11TGJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10349

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budesonide Viatris»

Estratto determinazione n. 333 del 15 novembre 2006

Medicinale: BUDESONIDE VIATRIS.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A., viale Brenta n. 18 - 20139 Milano.

Confezioni:

400 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 50 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 036004075/M (in base 10), 12BS7C (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 1 cartuccia da 100 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 036004087/M (in base 10), 12BS7R (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 2 cartucce da 100 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 036004099/M (in base 10), 12BS83 (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia da 100 dosi (ricarica) - A.I.C. n. 036004101/M (in base 10), 12BS85 (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 2 cartucce da 100 dosi - A.I.C. n. 036004113/M (in base 10), 12BS8K (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10x1 cartucce da 50 dosi - A.I.C. n. 036004125/M (in base 10), 12BS8X (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 10x1 inalatori + 10 cartucce da 100 dosi - A.I.C. n. 036004137/M (in base 10), 12BS99 (in base 32);

400 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia da 50 dosi - A.I.C. n. 036004149/M (in base 10), 12BS9P (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Composizione: 1 dose erogata contiene:

principio attivo: 400 mcg di budesonide;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione controllo e confezionamento primario: AWD Pharma GmbH, Co. KG Leipziger str. 7-13 - 01097 Dresden (Germania).

Rilascio dei lotti: Meda Pharma GmbH, Benzstrasse 1 - 61352 Bad Homburg (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma persistente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 400 mcg polvere per inalazione 1 inalatore + 1 cartuccia da 50 dosi - A.I.C. n. 036004149/M (in base 10), 12BS9P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,52 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride RK»

Estratto determinazione n. 334 del 15 novembre 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE RK.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.A., via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137015/M (in base 10), 13FBMR (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137027/M (in base 10), 13FBN3 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137039/M (in base 10), 13FBNH (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137041/M (in base 10), 13FBNK (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137054/M (in base 10), 13FBNY (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137066/M (in base 10), 13FBPB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone K30, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172) e indigotina (E132) lacca di alluminio.

Produzione e controllo dei lotti: Ali Raif Ilaç Sanayi A.S., Ikitelli Organze Sanayi Bölgesi, Haseyad II Kisim No. 228 - 34670 Ikitelli Istanbul (Turchia) - Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Solo per i controlli microbiologici: Biolab S.p.A., via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

Confezionamento: Ali Raif Ilaç Sanayi A.S., Ikitelli Organze Sanayi Bölgesi, Haseyad II Kisim No. 228 - 34670 Ikitelli Istanbul (Turchia) - Lamp S. Prospero S.p.A., via della Pace, 25/A - 41030 San Prospero (Modena).

Rilascio dei lotti: Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano)

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride RK è indicato per il diabete mellito di tipo II quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037137027/M (in base 10), 13FBN3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10661

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Sandoz»

Estratto determinazione n. 335 del 15 novembre 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124017/M (in base 10), 13DXXK (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124029/M (in base 10), 13DXXX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124031/M (in base 10), 13DXXZ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124043/M (in base 10), 13DXYC (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 20 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124056/M (in base 10), 13DXYS (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 21 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124068/M (in base 10), 13DXZ4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124070/M (in base 10), 13DXZ6 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124082/M (in base 10), 13DXZL (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124094/M (in base 10), 13DXZY (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124106/M (in base 10), 13DY0B (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124118/M (in base 10) 13DY0Q (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124120/M (in base 10), 13DY0S (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100×1 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124132/M (in base 10) 13DY14 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124144/M (in base 10), 13DY1J (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124157/M (in base 10), 13DY1X (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124169/M (in base 10), 13DY29 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124171/M (in base 10), 13DY2C (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 20 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124183/M (in base 10), 13DY2R (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 21 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124195/M (in base 10), 13DY33 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124207/M (in base 10), 13DY3H (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124219/M (in base 10), 13DY3V (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124221/M (in base 10), 13DY3X (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124233/M (in base 10), 13DY49 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124245/M (in base 10), 13DY4P (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124258/M (in base 10), 13DY52 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100×1 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124260/M (in base 10), 13DY54 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), magnesio carbonato (E504), acido metacrilico, etile arilato copolimero (1:1) dispersione 30%, macrogol 400, silice colloidale (priva di acqua) (E551).

Involucro della capsula: carragenina (E407), potassio cloruro (E508), titanio diossido (E171), ipromellosa (E464).

Produzione:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz Private Ltd - MIDC Plot no 8-A/2 & 8-B, TTC Industrial Area Kalwe Block Village-Dighe Navi Mumbai - 400708 (India).

Confezionamento:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz Private Ltd - MIDC - Plot no. 8-A/2 & 8-B, TTC Industrial Area, Kalwe Block, Village-Dighe Navi Mumbai - 400708 India;

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia);

Sanico NV - Veedijk 59 - Industriezone 4 - 2300 Turnhout (Belgio).

Controllo dei lotti:

Novartis Farmaceutica SA - Gran viade las Cortes Catalanes 764 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria);

Lek Pharmaceuticals decreto direttoriale - Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia).

Rilascio dei lotti:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz GmbH-Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria);

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia).

Indicazioni terapeutiche: il Lansoprazolo è usato nel trattamento dei pazienti con ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso o sindrome di Zollinger-Ellison.

In associazione con due antibiotici idonei per l'eradicazione di Helicobacter pilori nei pazienti con ulcera peptica, con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidiva di ulcera duodenale e ulcera gastrica causate da questo microrganismo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124031/M (in base 10), 13DXXZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): 3,87 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,38 euro;

Confezione: 30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037124169/M (in base 10), 13DY29 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,16 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,82 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansoprazolo Hexal»

Estratto determinazione n. 336 del 15 novembre 2006

Medicinale: LANSOPRAZOLO HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131012/M (in base 10), 13F4S4 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131024/M (in base 10), 13F4SJ (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131036/M (in base 10), 13F4SW (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131048/M (in base 10), 13F4T8 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 20 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131051/M (in base 10), 13F4TC (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131063/M (in base 10), 13F4TR (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131075/M (in base 10), 13F4U3 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131087/M (in base 10), 13F4UH (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131099/M (in base 10), 13F4UV (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131101/M (in base 10), 13F4UX (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131113/M (in base 10), 13F4V9 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 100×1 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131125/M (in base 10), 13F4VP (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 21 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131137/M (in base 10), 13F4W1 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131149/M (in base 10), 13F4WF (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131152/M (in base 10), 13F4WJ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 15 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131164/M (in base 10), 13F4WW (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 20 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131176/M (in base 10), 13F4×8 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 21 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131188/M (in base 10), 13F4XN (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131190/M (in base 10), 13F4XQ (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131202/M (in base 10), 13F4Y2 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131214/M (in base 10), 13F4YG (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 84 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131226/M (in base 10), 13F4YU (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131238/M (in base 10), 13F4Z6 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131240/M (in base 10), 13F4Z8 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 100×1 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131253/M (in base 10), 13F4ZP (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131265/M (in base 10), 13F501 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula gastroresistente da 15 e 30 mg contiene:

principio attivo: 15 mg o 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), magnesio carbonato (E504), acido metacrilico, etile arilato copolimero (1:1) dispersione 30%, macrogol 400, silice colloidale (priva di acqua) (E551).

Involucro della capsula: carragenina (E407), potassio cloruro (E508), titanio diossido (E171), ipromellosa (E464).

Produzione:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz Private Ltd - MIDC Plot no 8- A/2 & 8-B, TTC Industrial Area Kalwe Block Village-Dighe Navi Mumbai - 400708 (India).

Confezionamento:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz Private Ltd - MIDC. - Plot no. 8-A/2 & 8-B, TTC Industrial Area, Kalwe Block, Village-Dighe Navi Mumbai - 400708 (India);

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia);

Sanico NV - Veedijk 59 - Industriezone 4 - 2300 Turnhout (Belgio).

Controllo dei lotti:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria);

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia).

Rilascio dei lotti:

Novartis Farmaceutica SA - Gran via de las Cortes Catalanes 764 - 08013 Barcelona (Spagna);

Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria);

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 - SI-1526 Ljubljana (Slovenia).

Indicazioni terapeutiche: il Lansoprazolo è usato nel trattamento dei pazienti con ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso o sindrome di Zollinger-Ellison.

In associazione con due antibiotici idonei per l'eradicazione di Helicobacter pilori nei pazienti con ulcera peptica, con l'obiettivo di ridurre il rischio di recidiva di ulcera duodenale e ulcera gastrica causate da questo microrganismo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131036/M (in base 10); 13F4SW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,87 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,38 euro;

Confezione: 30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 037131152/M (in base 10), 13F4WJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,16 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,82 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Doc Generici»

Estratto determinazione n. 337 del 15 novembre 2006

Medicinale: PAROXETINA DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Manuzio n. 7 - 20124 Milano.

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874016/M (in base 10), 1359T0 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874028/M (in base 10), 1359TD (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874030/M (in base 10), 1359TG (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874042/M (in base 10), 1359TU (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874055/M (in base 10), 1359U7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874067/M (in base 10), 1359UM (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874079/M (in base 10), 1359UZ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874081/M (in base 10), 1359V1 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874093/M (in base 10), 1359VF (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874105/M (in base 10), 1359VT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: 22,2 mg di paroxetina cloridrato anidra equivalente a 20 mg di paroxetina;

eccipienti: magnesio stearato, sodio amido glicolato, lattosio anidro;

Rivestimento della compressa: idrossipropilcellulosa, ipromellosa, macrogol 800 e il colorante titanio diossido (E 171).

Produzione e controllo: Apotex Inc., 150 Signet Drive Weson Toronto Ontario M9L 1T9 (Canada).

Confezionamento: Apotex Inc., 4100 Weston Road Weston Toronto Ontario M9L 2Y6 (Canada).

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Chanelle Medical Ltd Ida Industrial Estate Loughrea Co Galway (Irlanda);

Katwijk Farma BV - Bio Science Park Archimedesweg 2 - 2333 CN Leiden (Olanda);

S.I.I.T. S.r.l. - via Ariosto 50/60 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano);

Lam. San Prospero S.p.A. - via della Pace 25/A - 41030 San Prospero S/S (Modena).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di:

episodio di depressione maggiore

disturbo ossessivo compulsivo

disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia

disturba d'ansia sociale/fobia sociale

disturbo d'ansia generalizzato

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874028/M (in base 10), 1359TD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,89 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,72 euro;

Confezione: 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC trasparente/AL - A.I.C. n. 036874055/M (in base 10) 1359U7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10666

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unitrama»

Estratto determinazione n. 338 del 15 novembre 2006

Medicinale: UNITRAMA.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. - Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma.

Confezioni:

100 mg compresse a rilascio prolungato 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003011/M (in base 10), 1397S3 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003023/M (in base 10), 1397SH (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003035/M (in base 10), 1397SV (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003047/M (in base 10), 1397T7 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003050/M (in base 10), 1397TB (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003062/M (in base 10), 1397TQ (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 5 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003074/M (in base 10), 1397U2 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003086/M (in base 10), 1397UG (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003098/M (in base 10), 1397UU (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003100/M (in base 10), 1397UW (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003112/M (in base 10), 1397V8 (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003124/M (in base 10), 1397VN (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003136/M (in base 10), 1397W0 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003148/M (in base 10), 1397WD (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003151/M (in base 10), 1397WH (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003163/M (in base 10), 1397WV (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003175/M (in base 10), 1397X7 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003187/M (in base 10), 1397XM (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 5 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003199/M (in base 10), 1397XZ (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003201/M (in base 10), 1397Y1 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003213/M (in base 10), 1397YF (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003225/M (in base 10), 1397YT (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003237/M (in base 10), 1397Z5 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003249/M (in base 10), 1397ZK (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037003252/M (in base 10), 1397ZN (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037003264/M (in base 10), 139800 (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003276/M (in base 10), 13980D (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037003288/M (in base 10) 13980S (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 5 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003290/M (in base 10), 13980U (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003302/M (in base 10), 139816 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003314/M (in base 10), 13981L (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003326/M (in base 10), 13981Y (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003338/M (in base 10), 13982B (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003340/M (in base 10), 13982D (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003353/M (in base 10), 13982T (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003365/M (in base 10), 139835 (in base 32);

200 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 03700377/M (in base 10), 13983K (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE /AL - A.I.C. n. 03700389/M (in base 10), 13983X (in base 32);

300 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 03700391/M (in base 10), 13983Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato da 100 mg, 200 mg e 300 mg;

eccipienti: polivinile acetato, povidone, sodio laurilsolfato e silice (kollidon SR), gomma xantana, olio vegetale idrogenato (olio di semi di cotone), magnesio stearato, silice colloidale anidra, idrossipropil di amido fosfato (E1442) (contramid).

Produzione confezionamento e controllo: produttore e controllore finale: Trilium Health Care Products Inc. - 2337 Parkedale Avenue Brockville - K6V5W5 Ontario (Canada).

Produzione anche presso: Laboratoires Confab Inc - 4355 Boul Sir Wilfrid Laurier - Saint Hubert J3Y 3X3 Quebec (Canada).

Confezionamento anche presso:

Chanelle Medical - Loughrea Co. Galway - Irlanda.

Ropack Pharmacetique - 10801 Rue Mirabeau Anjou QC - H1J1T7 (Canada).

Rilascio finale: Labopharm Europe Limited - 5 The Seapoint Building - 44 Clontarf Road Dublin 3 - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore moderato o grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003023/M (in base 10), 1397SH (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,56 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,23 euro;

100 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003086/M (in base 10), 1397UG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,56 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,23 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003201/M (in base 10), 1397Y1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003225/M (in base 10), 1397YT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,23 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003163/M (in base 10), 1397WV (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 17,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,23 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003148/M (in base 10), 1397WD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro;

200 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003365/M (in base 10), 139835 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,82 euro;

300 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003302/M (in base 10), 139816 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

300 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003326/M (in base 10), 13981Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

300 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 03700389/M (in base 10), 13983X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10665

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calibur»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1215 del 2 novembre 2006

Medicinale: CALIBUR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vecchi & C Piam S.A.P.A. (codice fiscale 00244540100) con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova.

Confezioni:

A.I.C. n. 036787012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 036787024 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Bodio, 37/B - 20158 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perfan»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1218 del 2 novembre 2006

Medicinale: PERFAN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Inca-Pharm GmbH con sede legale e domicilio in Rochusstrasse, 175-177, D 53123 - Bonn (Germania).

Confezione: A.I.C. n. 26958025 - «100 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 20 ml.

È ora trasferita alla società: Inca-Pharm S.r.l. (codice fiscale 02452050608) con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 3 - 03100 Frosinone.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ripix»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1221 del 2 novembre 2006

Medicinale: RIPIX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione: A.I.C. n. 028803017 - collirio soluz. oftalm. 10 ml.

È ora trasferita alla società: Bausch & Lomb-Iom S.p.A. (codice fiscale 07393830158) con sede legale e domicilio fiscale in via Pasubio, 34 - 20050 Macherio (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10489

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cogen.Co. Costruzioni generali consolidamenti società cooperativa», in Remanzacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2630 del 7 novembre 2006 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Cogen.Co. Costruzioni generali consolidamenti società cooperativa» con sede in Remanzacco, costituita addì 22 dicembre 2004, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Alberico De Fazio, con studio in Codroipo, piazza Garibaldi, n. 21.

06A10542

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-273) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.